

Parerga leibnitiana

Amedeo G. Conte

« et non pas sur la chose même »

G. W. VON LEIBNIZ

« Ich könnte aber auch ein Spiel erfinden,
in dem ich mit den Regeln selbst spiele »

L. WITTGENSTEIN

1. Gottfried Wilhelm von Leibniz *, dal quale questi miei *Parerga* prendono l'occasione ed il nome, è sotto almeno due aspetti rilevante per le odierne ricerche di logica e semantica del linguaggio normativo.

1.1. In primo luogo, Leibniz è rilevante per le odierne ricerche di logica e semantica del linguaggio normativo perché egli ha percorso la logica deontica.

1.1.1. I passi di Leibniz nei quali egli prefigura la logica deontica sono noti da tempo¹.

Amedeo G. Conte è professore di Filosofia del diritto nell'Università di Pavia.

* Le parole di Leibniz (« et non pas sur la chose même »), apposte a motto dei miei *Parerga leibnitiana*, sono desunte da LOUIS COUTURAT (ed.), *Opuscules et fragments inédits de Leibniz*, 1903, p. 155.

Le parole di Wittgenstein (« Ma io potrei anche inventare un gioco nel quale io gioco con le regole stesse ») sono desunte dal terzo volume delle sue *Schriften*: FRIEDRICH WAISMANN, *Wittgenstein und der Wiener Kreis*, 1967, p. 120.

1. GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ, *Elementa juris naturalis*. In: G. W. LEIBNIZ, *Sämtliche Schriften und Briefe*, Sechste Reihe, 1. Band, 1930 [*Akademie-Ausgabe*, VI, 1]. Ediz. ital. di Vittorio Mathieu: *Elementi di diritto naturale*. In: G. W. LEIBNIZ, *Scritti politici e di diritto naturale*, 1951¹, 1965². L'edizione di Mathieu degli *Elementa juris naturalis* è parzialmente riprodotta in: G. W. LEIBNIZ, *La giustizia*, a cura di Alessandro Baratta, 1967.

I passi degli *Elementa juris naturalis* che anticipano la logica deontica sono alle seguenti pagine della *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930: pp. 465-466 [non tradotte in Mathieu (ed.)]; pp. 480-481 [corrispondenti alle pp. 97-98 di Mathieu (ed.)], ed alle pp. 13-14 di Baratta (ed.). Cfr. anche G. W. LEIBNIZ, *Textes inédits publiés par Gaston Grua*, 1948, vol. II, pp. 605-606, p. 611, p. 615 [corrispondente alla p. 133 in Mathieu (ed.)], ed alla p. 41 in Baratta (ed.).

Un ulteriore cenno all'analogia tra un modo atletico ed un modo deontico v'è in G. W. LEIBNIZ, *Specimen certitudinis*, a p. 401 in *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, ed a p. 352 in Ascarelli (ed.).

Ignoro se e quanto Leibniz sia stato condizionato da uno dei suoi maestri, ERHARD WEIGEL (1635-1699), autore d'una *Arithmetische Beschreibung der Moral-Weißheit*, Jena, 1674. WILHELM RISSE, *Die Logik der Neuzeit*, 2. Band, 1970, pp. 137-138, nel corso di un'enumerazione di vari « außersystematische Lehrsysteme im Stil mathematischer Beweisführung », nomina più autori per la teologia e per la metafisica, ed unicamente Weigel per l'etica.

Ed è da tempo nota l'idea iniziale della logica deontica: l'analogia e/o l'omologia tra i modi aletici, ossia i modi per antonomasia della logica modale classica (necessario, possibile, impossibile, contingente, ...), ed i modi deontici (obbligatorio, permesso, vietato, indifferente [adiàforo], ...).

1.1.1.1. Infatti, già nel 1951 Georg Henrik von Wright ha pubblicato quel saggio *Deontic Logic*², al quale convenzionalmente si fanno risalire e il nome ('logica deontica') e la cosa stessa (la logica deontica).

1.1.1.2. E già prima di von Wright v'erano state anticipazioni e della cosa, e del nome.

1.1.1.2.1. In particolare: è anteriore a *Deontic Logic* di von Wright, 1951, l'idea iniziale d'una logica deontica. Essa è variamente prefigurata da più autori: in particolare (secondo la recente testimonianza di Lars Lindahl, *Position and Change. A Study in Law and Logic*, 1977), da Jeremy Bentham³; da Alois Höfler, nel 1917⁴; da Jan Nuckowski (secondo la testimonianza di Georges Kalinowski), nel 1920⁵; da Jean Ray, il quale, nell'*Essai sur la structure logique du Code civil français*, 1926, esplicitamente espone "les correspondances" tra i modi che von Wright avrebbe chiamato aletici ed i modi che von Wright avrebbe chiamato deontici⁶.

1.1.1.2.2. Ed anteriore al saggio *Deontic Logic* di von Wright, 1951, è il termine 'deontico'⁷. Già nel *Vorwort* ai *Grundgesetze des Sollens* di

2. GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Deontic Logic*, 1951.

Nello stesso anno 1951 von Wright ha pubblicato il libro *An Essay in Modal Logic*, il cui quinto capitolo si intitola *Deontic Modalities*.

Com'è noto, simultaneamente a von Wright più studiosi hanno parallelamente delineato parallele logiche del linguaggio deontico. In particolare: Oskar Becker (discepolo di Edmund Husserl) e Jerzy [Georges] Kalinowski.

Il primo a segnalare questa fioritura di ricerche parallele è stato NORBERTO BOBBIO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, 1954.

Per la bibliografia cfr. AMEDEO G. CONTE / GIULIANO DI BERNARDO, *Bibliografia*, in G. DI BERNARDO (ed.), *Logica deontica e semantica*, 1977, pp. 347-447.

3. Cfr. LARS LINDAHL, *Position and Change. A Study in Law and Logic*, 1977, pp.

4, 9, 11. Cfr. anche JOSEPH RAZ, *The Concept of a Legal System*, 1970, 1973², pp. 50-59 (trad. ital.: *Il concetto di sistema giuridico*, 1977, pp. 90-101).

4. Cfr. ALOIS HÖFLER, *Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen*, 1917, p. 41 e p. 51.

5. Cfr. JAN NUCKOWSKI, *Początki logiki dla szkół średnich*, 1920³, p. 59. [Citato da G. Kalinowski].

6. Cfr. JEAN RAY, *Essai sur la structure logique du Code civil français*, 1926, pp. 54-55. Per una singolare coincidenza, nell'anno in cui è apparso il libro di Ray è apparso il saggio *Grundgesetze des Sollens* di ERNST MALLY, saggio nel quale ricorrono sia il sostantivo 'Deontik', sia l'aggettivo 'deontisch'.

7. Come von Wright stesso riconosce, il termine inglese 'deontic' è a lui stato suggerito da Charlie Dunbar Broad, l'autore di *Imperatives, Categorical and Hypothetical*, 1950.

I termini 'Deontik' e 'deontisch' in tedesco e 'deontic' in inglese, così come il più recente sostantivo inglese 'deontics' (cfr. HANS DIETER SLUGA, *Some Remarks on Deontics*, 1963) ed il sostantivo italiano 'deontica', sono irrelati a 'deontology'.

Ernst Mally, datato: « Graz, am 13. September 1925 », ricorre il sostantivo 'Deontik', e, nel corso del libro stesso, apparso nel 1926, ricorre anche l'aggettivo 'deontisch'⁸.

1.1.2. Quantunque sia da tempo nota l'idea iniziale della logica deontica; quantunque già nel 1855 Friedrich Adolf Trendelenburg, nel secondo dei tre volumi dei suoi *Historische Beiträge zur Philosophie*, abbia edito quel frammento di Leibniz, da Trendelenburg intitolato *Definitio iustitiae universalis*, nel quale Leibniz riconosce l'analogia tra modi aletici e modi deontici; quantunque già nel 1901 Louis Couturat, in *La logique de Leibniz*, abbia esplicitamente segnalato (nella *Note IX. Definitio iustitiae universalis*) che Leibniz aveva intravisto l'analogia tra modi aletici e modi deontici (nel linguaggio di Couturat: « entre les catégories de la Logique et celles du Droit »); quantunque già nel 1930 siano apparsi, nella *Akademie-Ausgabe* di Leibniz, quegli *Elementa juris naturalis* nei quali Leibniz ripetutamente segnala l'analogia tra modi aletici e modi deontici, tuttavia è solo di recente che si è parlato di Leibniz come precursore della logica deontica.

1.1.2.1. Questa priorità di Leibniz è stata scoperta nel 1972 da Robert Blanché (e da lui subito segnalata a Georges Kalinowski) e riscoperta nel 1977 da Lars Lindahl.

1.1.2.2. La cronologia (quale io sono riuscito a ricostruire) è la seguente.

1.1.2.2.1. Nel 1972, sia in un *Postscriptum* al proprio libro *La logique des normes*, 1972, sia nella *Préface* da lui scritta per il libro di Jean-Louis Gardies, *Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique*, 1972, Kalinowski annuncia che Blanché gli ha comunicato d'aver scoperto in Leibniz un logico deontico *ante litteram*⁹.

1.1.2.2.2. Sempre nel 1972 sono apparse le *Études de logique déontique I* di Georges Kalinowski, con una *Préface* di Robert Blanché. In questa

termine che, per una singolare combinazione, risale ad un autore, Jeremy Bentham, nel quale qualcuno (in particolare, Lars Lindahl) ha ravvisato un precursore della logica deontica. *Grosso modo*: 'deontico' e 'deontologico' stanno in un rapporto inverso al rapporto in cui stanno (secondo Martin Heidegger) 'ontico' e 'ontologico' (*ontologische Differenz*).

Senza riferimento agli autori che hanno usato i termini 'Deontik', 'deontisch', 'deontic', 'deontics', in un saggio che dal 1971 sta aparendo a puntate su « Inquiry », Morris B. Storer ha introdotto un neologismo parallelo a 'deontology' e 'Deontik': 'chreology'. Cfr. MORRIS B. STORER, *Toward a Theory of Moral Debt: Prolegomena to Chreology*, I: 1971, II: 1976.

8. Cfr. ERNST MALLY, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*, 1926, riediz. in ERNST MALLY, *Logische Schriften*, 1971. Nella riedizione del 1971, il sostantivo 'Deontik' ricorre per la prima volta alla p. 229; l'aggettivo 'deontisch' ricorre per la prima volta alla p. 252.

9. Cfr. GEORGES KALINOWSKI, *La logique des normes*, 1972, p. 207; G. KALINOWSKI, *Préface*, in JEAN-LOUIS GARDIES, *Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique*, 1972, in particolare alla p. 11.

Préface, Blanché segnala (senza, tuttavia, rivendicare la propria scoperta) che già Leibniz ha anticipato la logica deontica¹⁰.

1.1.2.2.3. Due anni dopo, nel 1974, Georges Kalinowski e Jean-Louis Gardies hanno pubblicato un saggio monografico sopra Leibniz quale logico deontico *ante litteram*. Il saggio s'intitola appunto *Un logicien déontique avant la lettre: Gottfried Wilhelm Leibniz*¹¹.

1.1.2.2.4. Tre anni dopo, nel 1977, Lars Lindahl, nel libro *Position and Change. A Study in Law and Logic*, dopo aver segnalato che Jeremy Bentham ha anticipato la logica deontica, ricorda (senza menzionare né Blanché, né Kalinowski, né Gardies) che una più lontana anticipazione della logica deontica v'è già in Leibniz¹².

1.2. In secondo luogo, per le odierne ricerche di logica e semantica del linguaggio normativo Leibniz è rilevante per i suoi contributi sulle antinomie, è diti nel 1930 nella *Akademie-Ausgabe* e nel 1960 riediti (nel testo stabilito nella *Akademie-Ausgabe*) da Tullio Ascarelli in una silloge comprendente quattro scritti di Leibniz ed uno di Thomas Hobbes.

Questi tre scritti di Leibniz sono: 1) la tesi con la quale Leibniz s'è laureato ad Altdorf nel 1666, intitolata *Disputatio inauguralis de casibus per-*

10. Cfr. ROBERT BLANCHÉ, *Préface* a: GEORGES KALINOWSKI, *Études de logique déontique*, I, 1972, p. ix. Di Leibniz quale precursore della logica deontica Blanché non parla in *La logique et son histoire*, 1970.

11. Cfr. GEORGES KALINOWSKI / JEAN-LOUIS GARDIES, *Un logicien déontique avant la lettre: Gottfried Wilhelm Leibniz*, 1974. Sul tema, Gardies è tornato nel recente saggio *Modalités et normes*, 1976.

12. Cfr. LARS LINDAHL, *Position and Change. A Study in Law and Logic*, 1977. Secondo Lindahl, Jeremy Bentham prefigura la logica deontica: « Bentham's theory is based on a rudimentary deontic logic » (p. 4); ma, « in calling attention to Bentham as a precursor of deontic logic », « it should not be forgotten that Bentham's contribution to the subject was clearly anticipated by Gottfried Wilhelm Leibniz » (p. 11).

Degli scritti di filosofia del diritto di Leibniz, un altro era stato citato già nel 1931 per i suoi precorriti di recenti sviluppi della logica. Ma la logica che Leibniz in esso precorre è non la logica deontica, ma la logica a tre valori. Questo scritto di Leibniz è *Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure, exhibitum in doctrina conditionum* (cfr., in particolare, *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 420, ed Ascarelli (ed.), p. 381).

A segnalare questo passo è HEINRICH SCHOLZ, *Geschichte der Logik*, 1931¹, riedizione: *Abriß der Geschichte der Logik*, 1959, p. 20 (trad. ital.: *Storia della logica*, 1962¹, 1967², pp. 53-54). Scholz ravvisa qui « sogar schon das erste Tableau einer dreiwertigen Logik, in welchem das 'impossible' mit 0, das 'contingens' mit 1/2, das 'necessarium' mit 1 angesetzt wird ».

Heinrich Scholz è da citare qui anche quale autore del saggio dove egli constata che « die juristische Fachsprache vor anderen als eine Sprache angesehen werden kann, die eine der ersten Stationen darstellt auf dem Wege zu einer Leibnizsprache » [corsivo di Scholz]. Cfr. HEINRICH SCHOLZ, *Was ist Philosophie?*, 1940¹, 1940², terza edizione in: H. SCHOLZ, *Mathesis universalis*, 1961. Il passo da me citato è alla p. 376 dell'edizione del 1961.

Un cenno a *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum* di LEIBNIZ, 1664, v'è in WILHELM RISSE, *Die Logik der Neuzeit*, 2. Band, 1970, p. 188, nota 751.

plexis in jure (essa è apparsa nel 1666); nel 1669 essa è stata rièdita (con altri due saggi) nel volume *Specimina juris*, sotto il titolo *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*; nel 1930 essa è stata èdita nella *Akademie-Ausgabe* sotto il titolo: *Disputatio de casibus perplexis in jure*; nel 1960 essa è stata rièdita nella citata silloge, curata da Tullio Ascarelli, sotto il titolo *Specimen difficultatis in jure seu Dissertatio de casibus perplexis*); 2) lo *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum* (esso è apparso nel 1664); nel 1669 esso è stato rièdito (con altri due saggi) nel volume: *Specimina juris*, sotto il titolo *Specimen encyclopaediae in jure, seu quaestiones philosophicae amoeniores, ex jure collectae*; nel 1930 esso è stato èdito nella *Akademie-Ausgabe*; nel 1960 esso è stato rièdito nella citata silloge a cura di Tullio Ascarelli); 3) lo *Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure, exhibitum in doctrina conditionum* (esso è apparso nel 1669; nel 1930 esso è stato èdito nella *Akademie-Ausgabe*; nel 1960 esso è stato rièdito nella citata silloge a cura di Tullio Ascarelli). (Quest'ultimo saggio rielabora due saggi anteriori, ambedue èditi nel 1665; *Disputatio juridica de conditionibus*, e *Disputatio juridica posterior de conditionibus*).

1.2.1. Sulle antinomie in Leibniz vi sono almeno due scritti monografici: Arnould René Bayart, *Leibniz et les antinomies en droit*, 1966, e Georges Kalinowski, *Les causes de certaines antinomies juridiques. Réflexions inspirées par la lecture de Leibniz*, 1978.

1.2.1.1. *Les causes de certaines antinomies juridiques*, 1978, di Georges Kalinowski, è, più che un'analisi delle antinomie in Leibniz, un'analisi in termini leibniziani di tre antinomie, delle quali due (che Kalinowski denomina « *antinomie du testateur* » e « *antinomie du rhéteur* ») sono esaminate da Leibniz stesso, mentre la terza (che Kalinowski chiama « *antinomie du législateur* » e che, secondo Kalinowski, « constitue le correspondant déontique de l'antinomie du menteur ») non ricorre in Leibniz stesso.

Del saggio di Kalinowski parlerò nel numero 2.

1.2.1.2. *Leibniz et les antinomies en droit*, di Arnould René Bayart, 1966, esamina precipuamente i criterî di risoluzione dei *casus perplexi* proposti da Leibniz in *De casibus perplexis*. Come è noto, Leibniz distingue tra « *perplexum* » (« *Perplexum, graecè ἄπορον exitum non habens* »)¹³ e « *dubium* »: « in perplexo pars invenit utraque causas »; « in dubio strictè dicto, neutra »¹⁴.

1.2.1.2.1. Nella terminologia odierna, il *perplexum* si chiama antinomia, mentre il *dubium* si chiama lacuna. Leibniz stesso usa sì il termine la-

13. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *De casibus perplexis*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 235, ed in: Ascarelli (ed.), p. 270.

14. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 236, ed in: Ascarelli (ed.), pp. 270-271.

tino 'antinomia', ma non nel senso di 'perplexum'. Nella terminologia di Leibniz, l'*antinomia* è un conflitto diretto tra le norme stesse, mentre il *perplexum* (*perplexitas, casus perplexus*) è un'incompatibilità intercorrente non tra le norme stesse, ma tra due norme nella loro applicazione ad un caso particolare. « In Antinomia autem ipsarum immediatè legum pugna est, quanquam et perplexitas Antinomia quaedam indirecta dici potest »¹⁵.

Secondo Leibniz, prosegue Bayart, vi sono due ipotesi di *casus perplexus*: la *dispositio perplexa*¹⁶ ed il *concursum perplexum*¹⁷. Bayart espone brevemente che cosa Leibniz intenda per questi due termini, ed espone le tre regole di risoluzione proposte da Leibniz per i *casus perplexi*.

Di queste tre regole, la prima concerne la *dispositio perplexa* (« Regula I. Dispositio perplexa invalida est, et qui se super ea fundat, nil obtinet »); la seconda e la terza concernono il *concursum perplexum* (« Regula II. In concursu perplexo ad rem indivisibilem et incommunicabilem concurrentes omnes carebunt »; « Regula III. In concursu perplexo ad rem divisibilem aut communicabilem litigantes omnes admittentur pro rata »).

1.2.1.2.2. La parte più originale del breve contributo di Bayart è dedicata alle regole proposte da Leibniz per i *casus perplexi*. Bayart critica Leibniz per « le caractère négatif de ces règles »¹⁸. Ma, paradossalmente, ha un *caractère négatif* ciò che Bayart oppone a Leibniz. Bayart, infatti, critica l'idea stessa di cercare regole generali ed astratte per decidere nei *casus perplexi*, ed obietta a Leibniz che « il ne faut pas tenter de formuler des règles de logique simples qui permettraient de déterminer dans chaque cas quelle est la norme juridique qui devra prévaloir »¹⁹.

1.2.2. Senza riferimento a Leibniz, un caso nominato da Leibniz è discusso in almeno due recenti scritti di logica deontica e semantica del linguaggio deontico: è il caso di Oreste il quale vendica il padre Agamennone uccidendo la madre Clitennestra. I due scritti che ne parlano senza riferimento a Leibniz sono: Bas C. van Fraassen, *Values and the Heart's Command*, 1973, e Amedeo G. Conte, *Codici deontici*, 1976.

15. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 237, ed in: Ascarelli (ed.), p. 271. In Leibniz non v'è una teoria organica delle antinomie. In *Nova methodus*, in un « *catalogus desideratorum [...] ad perficiendam jurisprudentiam* », ricorre, quale numero 15, un « *Antinomicus minor* ». Cfr. *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, pp. 363-364. Al progetto d'un « *Antinomicus minor* » Leibniz accenna anche *ibid.*, p. 329 ed in *Textes inédits publiés par Gaston Grua*, 1948, vol. II, p. 780.

16. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 240, ed in: Ascarelli (ed.), p. 276.

17. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 243, ed in: Ascarelli (ed.), p. 280.

18. Cfr. ARNOULD RENÉ BAYART, *Leibniz et les antinomies en droit*, 1966, p. 261.

19. Cfr. A. R. BAYART, *op. cit.*, p. 262.

1.2.2.0. Del caso di Oreste Leibniz parla nel capitolo VII di *De casibus perplexis*, capitolo nel quale Leibniz recensisce alcuni casi nei quali i giudici si siano astenuti dalla decisione²⁰.

In particolare, Leibniz espone tre casi.

1.2.2.0.1. Il primo caso è il seguente. Una donna ha avuto un figlio dal suo primo marito ed un secondo figlio (un figlio di secondo letto) dal suo secondo marito. Il secondo marito ed il secondo figlio uccidono il figlio che la donna aveva avuto dal primo marito. La donna reagisce uccidendo i due omicidi (il secondo marito ed il secondo figlio). Questo il caso. Gli aeropagiti, investiti della causa, si astennero dal giudizio, aggiornando il processo a cento anni dopo.

1.2.2.0.2. « Simile Orestis facinus », che è il secondo caso esaminato da Leibniz. Oreste vendica il padre Agamennone uccidendo la madre Clitennestra. Questo il caso. Gli aeropagiti, investiti della causa, non riuscirono a decidere (« par calculorum nigrorum alborumque numerus evasit »).

1.2.2.0.3. « Simillimus » è il terzo dei tre casi. Una donna uccide i figli della propria figlia; questa reagisce uccidendo la propria madre, vendicando così « parricidium parricidio » (« quaedam matrem fusti interfecerat, dolore liberorum commota ab avià filiae infensa necatorum, parricidiumque ultra parricidio »). Questo il caso. Il giudice investito della causa si astenne dal giudizio (« nihil pronunciavit »).

Anche questo terzo caso (così come gli altri due, nei quali, come Leibniz scrive, viene vendicato « parricidium parricidio ») è da Leibniz esaminato non in sé, ma in relazione alla sua indecidibilità da parte del giudice²¹.

1.2.2.1. Bas C. van Fraassen, *Values and the Heart's Command*, 1973, ha nominato il caso di Oreste come un caso di *predicament* o *quandary*.

1.2.2.2. In *Codici deontici*, 1976, io ho esaminato quale situazione risulti per Oreste dal dovere di onorare i genitori nell'ipotesi che la madre di Oreste, Clitennestra, uccida il padre di Oreste, Agamennone. In virtù di questa norma, da un lato Oreste deve vendicare il padre, uccidendone l'omicida; dall'altro lato, Oreste deve rispettare la madre. La domanda che, in *Codici deontici*, io mi ero posto era: di quale natura è la situazione paradossale nella quale Oreste si trova in sèguito al dovere (dovere

20. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, pp. 237-238, ed in: Ascarelli (ed.), pp. 272-273.

21. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 237, ed in: Ascarelli (ed.), p. 273.

Alla concepibilità logica di dichiarazioni di *non liquet* è dedicata una sezione (*Logical Conceivability of Non-Liquet-Declarations*) d'un recentissimo libro: ILMAR TAMMELO, *Modern Logic in the Service of Law*, 1978, pp. 132-136.

che in sé non è paradossale) di onorare i genitori? Si tratta forse di un paradosso deontico, di un'antinomia deontica?

A questa domanda io ho risposto che si tratti non di un'antinomia deontica, ma di un'antinomia proeretica. Nell'argomentazione rivolta a giustificare l'ipotesi che, nel caso di Oreste, l'antinomia sia non deontica, ma proeretica, io facevo ricorso al concetto di *referential opacity* e parlavo di « opacità referenziale deontica ».

Non intendo qui valutare se e quanto fosse tempestivo il mio ricorso al concetto di opacità referenziale deontica. Mi limiterò a segnalare qui, che, proprio nello stesso anno nel quale è apparsa la mia relazione *Codici deontici*, è stato pubblicato un saggio di Jesús Rodríguez Marín, sopra la *Opacidad referencial en contextos deónticos*²².

2. Nel presente numero 2. farò alcune brevi osservazioni a complemento e commento di ciò che Georges Kalinowski (*Les causes de certaines antinomies juridiques. Réflexions inspirées par la lecture de Leibniz*, 1978) scrive sopra ciò che egli chiama *antinomie du testateur* e *antinomie du rhéteur*. Dell'*antinomie du testateur* scriverò in 2.1.; dell'*antinomie du rhéteur* scriverò in 2.2.

2.1. Leibniz contrappone *incompatibilis conditio* e *identica conditio*.

2.1.1. Come esempio paradigmatico di *identica conditio* Leibniz cita l'enunciato prescrittivo: 'Warte biss du gehest' ('Aspetta sino a quando tu non vada via'), enunciato il quale, scrive Leibniz, equivale a: 'Gehe erst, wenn du schon gehest' ('Va via solo quando tu già vada via')²³.

2.1.2. L'inverso della *identica conditio* è da Leibniz chiamato *incompatibilis conditio*. Come esempio paradigmatico di *incompatibilis conditio* Leibniz cita il seguente testamento: 'Si haeres non eris, haeres esto'²⁴.

2.1.2.1. In che cosa consiste la specifica paradossalità dell'*antinomie du testateur* ('Si haeres non eris, haeres esto')?

22. A Rodríguez Marín, Willard Van Orman Quine ha dedicato una breve *Respuesta* apparsa, con l'articolo di Rodríguez Marín, nella silloge: *Aspectos de la filosofía de W. V. Quine*, 1976.

23. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, pp. 240-241, ed in: Ascarelli (ed.), p. 277.

24. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *op. cit.*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 240, ed in: Ascarelli (ed.), p. 277. Dell'*antinomie du testateur* v'è in Leibniz anche una (meno incisiva) versione indiretta, per la cui analisi rinvio a G. KALINOWSKI, *Les causes de certaines antinomies juridiques*, 1978.

L'*antinomie du testateur* deriva, secondo Kalinowski, dalla contraddizione tra la condizione d'una disposizione testamentaria e la disposizione testamentaria stessa. Alla logica delle condizioni è dedicato il saggio di GEORG HENRIK VON WRIGHT, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*, 1968¹, 1970².

Nonostante il titolo, non ha alcun rapporto con l'*antinomie du testateur* il recentissimo articolo di DOROTHY L. GROVER, *Inheritors and Paradox*, 1977.

2.1.2.2. Secondo me, la sua specifica paradossalità inerisce alla costitutività, alla theticità²⁵, che è propria dell'atto di costituzione in erede²⁶. L'*antinomie du testateur* è non un'antinomia deontica, ma un'*antinomia thetica*.

2.1.2.2.1. La specifica paradossalità del testamento 'Si haeres non eris, haeres esto' consiste nel fatto che questo testamento è tale che in esso e attraverso esso non si compie alcuna costituzione in erede.

Infatti, in ogni mondo possibile nel quale il designato valga, secondo questo testamento, come erede, perciò stesso non è soddisfatta la condizione (posta da questo testamento) affinché il designato valga, secondo questo testamento, come erede. Ma, se in ogni mondo possibile, nel quale il designato valga come erede, non è soddisfatta la condizione, affinché egli valga come erede, allora in nessun mondo possibile il designato vale, secondo questo testamento, come erede.

2.1.2.2.2. In altri termini: il testamento 'Si haeres non eris, haeres esto' è una costituzione in erede tale che in essa non si compie alcuna costituzione in erede: il che è una contraddizione in termini.

Nell'*antinomie du testateur*, ad essere paradossale non è una posizione (una *θέσις*) che avvenga attraverso questo testamento; non è qualcosa che attraverso questo testamento venga posto. Ad essere paradossale, al contrario, è il fatto che in questo testamento non si compia alcuna posizione, alcuna *thésis*.

25. Sull'opposizione: thetico vs. rhetico rinvio a AMEDEO G. CONTE, *Aspekte der Semantik der deontischen Sprache*, 1977 (ediz. ital.: *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, 1977). In questi due scritti sono documentate altre accezioni ed altre ricorrenze del termine 'thetico'. Da questi due saggi GIULIANO DI BERNARDO, nella relazione inedita *Sistemi tetici e sistemi proeretici*, 1977, ha desunto il termine 'thetico', che però egli usa (nella grafia: 'tetico') in un'accezione prossima a quella in cui 'tetyczny' (nel sintagma 'norma tetyczna') ricorre in ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI, *Logika praktyczna*, 1959¹, p. 97, 1960², 1963³, p. 110, 1965⁴, 1969⁵, 1971⁶, 1973⁷, 1974⁸ (trad. ingl. dell'ediz. 1973⁷: *Practical Logic*, 1976, p. 132). Mentre in A. G. CONTE, *Aspekte*, 1977 ed *Aspetti*, 1977, 'thetico' è in opposizione paradigmatica a 'rhetico', in: Z. ZIEMBIŃSKI 'tetyczny' è in opposizione paradigmatica a 'aksjologiczny'. Il paradigma di G. di Bernardo: 'tetico' vs. 'proeretico' presenta alcune analogie con il paradigma 'tetyczny' vs. 'aksjologiczny'.

In altra accezione ancora, il termine 'theticus' ricorre in G. W. LEIBNIZ, *Nova methodus*: cfr. *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 293 e p. 313. (Alla p. 313 ricorrono sia il sintagma 'jurisprudencia thetica', sia il sintagma 'thetica jurisprudencia').

26. In latino, una spia linguistica della theticità è, mi sembra, l'uso dell'imperativo futuro.

Un classico esempio è la disposizione di Numa Pompilio sul parricidio: 'Si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, parricidas esto'.

Sulla theticità della formula 'parricidas esto' cfr. GIACOMO DEVOTO, *Problemi dell'iscrizione di Pulena*, 1936, riediz. in: G. DEVOTO, *Scritti minori*, vol. II, 1967, in particolare alla p. 195 dell'edizione del 1967; ÉMILE BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, 1969 (trad. ital.: *Il vocabolario delle istituzioni indo-europee*, 1976, vol. II, p. 401).

La logica, alla quale spetta la formalizzazione della specifica antinomia di questa antinomia *thetica*, è non la logica deontica, ma la *logic of action*, la *Handlungslogik*.

2.1.2.3. Ciò che ho appena detto sulla specifica paradossalità dell'*antinomie du testateur* ha un parallelo in una tesi di Hans Kelsen, la quale, in sé considerata, appare, alternamente, ora truistica, ora paradossale.

2.1.2.3.1. Alludo alla tesi (ultimamente formulata da Kelsen in *Recht und Logik*, 1965) secondo la quale v'è asimmetria (disparità ed eterogeneità) tra *verità* d'una asserzione e *validità* d'una prescrizione. Secondo Kelsen, mentre un'asserzione non vera è un'asserzione, invece, una prescrizione non valida non è una prescrizione²⁷.

Che *verità* e *validità* siano asimmetriche è tesi simmetrica sia alla tesi (citata *sub* 3.1.2.2.1.1.), secondo la quale sono asimmetriche *verità* ed *efficacia*, sia alla tesi (citata *sub* 3.1.2.2.1.2.), secondo la quale sono asimmetriche *validità* ed *efficacia*.

2.1.2.3.2. Questa tesi di Kelsen si spiega alla luce della contrapposizione tra atti *thetic* ed atti *rhetic*, e precisamente se si considera che gli atti di prescrizione sono atti *thetic* (un atto di prescrizione è *thésis*, è posizione d'uno *status* deontico), mentre gli atti di asserzione sono atti *rhetic* (un atto d'asserzione è mera *ᾠσις* intorno a qualcosa, *rhésis* che né condiziona l'esistenza del proprio oggetto, né è da essa condizionata).

Mentre in un atto d'asserzione (atto che è *rhetic*) l'atto esiste anche nell'ipotesi che l'oggetto dell'asserzione non sussista (*nicht besteht*), invece in un atto di prescrizione (atto che è *thetic*) l'atto non esiste se non nell'ipotesi che l'oggetto della prescrizione venga in essere (*entsteht*). L'ipotesi d'una *thésis*, attraverso la quale non venga in essere ciò di cui la *thésis* è *thésis*, è una contraddizione in termini: la *thésis* d'uno *status* deontico la quale non sia *thésis* d'uno *status* deontico è un *Unding*, così come (per ritornare a Leibniz) è un *Unding* una costituzione in erede la quale non sia costituzione in erede.

2.2. Ciò che Kalinowski chiama l'*antinomie du rhéteur* è il caso (più volte nominato da Leibniz) di Protagora e del suo discepolo Evatlo²⁸.

27. Cfr. HANS KELSEN, *Recht und Logik*, 1965, p. 422; riediz. in: KLECATSKY, H. / MARCIC, R. / SCHAMBECK, H. (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, 1968, 2. Band, p. 1472 (trad. ingl.: *Law and Logic*, in: H. KELSEN, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, 1974, p. 230).

28. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *De casibus perplexis*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 237 e pp. 241-242 [corrispondenti a p. 272 e pp. 278-279 in: Ascarelli (ed.)]; *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 88 [corrispondente a p. 256 in: Ascarelli (ed.)].

Evatlo aveva pagato subito la prima metà della retribuzione che Protagora gli aveva richiesto per il suo insegnamento. Per la seconda metà Protagora ed Evatlo avevano stipulato il seguente patto: Evatlo doveva pagare a Protagora la seconda metà il giorno in cui Evatlo avrebbe vinto la sua prima causa.

Poiché molto tempo dopo Evatlo non aveva ancora discusso alcuna causa, Protagora, per avere l'altra metà della sua retribuzione, intentò un processo contro Evatlo.

In giudizio, racconta Aulo Gellio, Protagora argomentò come segue: « Comunque il giudice giudicherà, tu, Evatlo, dovrai pagarmi. Infatti, se avrai perso, tu mi dovrai pagare in base alla sentenza. Se avrai vinto, tu, avendo vinto la tua prima causa, mi dovrai pagare in base al contratto ». Evatlo (*nomen omen!*) ritorse subito l'argomento contro Protagora e rispose come segue: « Comunque il giudice giudicherà, io, Evatlo, non dovrò pagarti. Infatti, se avrò vinto, io non ti dovrò pagare in base alla sentenza. Se avrò perso, io, non avendo vinto, non ti dovrò pagare in base al contratto ».

Il giudice (così termina il racconto di Aulo Gellio, che con esso ha voluto esemplificare quel ragionamento che è chiamato in greco *ἀντιστρέφον* ed in latino *reciprocum*), per evitare che la propria decisione, in qualunque senso fosse presa, potesse annullare se stessa (« utramcumque in partem dicta esset, ipsa sese rescinderet »), lasciò indecisa la causa²⁹.

Sin qui Aulo Gellio. La possibilità che « puisant les prémisses dans les mêmes circonstances et utilisant le même schème d'inférence Protagoras et Euathlus parviennent à des conclusions contradictoires » (come felicemente Kalinowski si esprime) è provocante sia sotto l'aspetto giuridico³⁰, sia sotto l'aspetto logico³¹. (Di recente si è scoperto un inedito di Lewis Carroll che enuncia l'*antinomie du rhéteur*³²).

Ma in che cosa consiste l'antinomicità di quella che Kalinowski chiama l'*antinomie du rhéteur*? Nel numero 2.2.1. io dirò in che cosa l'antino-

29. Cfr. AULO GELLIO, *Noctes atticae*, V, 10 (p. 408 dell'ediz. a cura di John C. Rolfe: *Attic Nights*, 1961). Altri *antistréphonta*, ma meno rilevanti, ricorrono altrove in *Noctes atticae* (cfr., in particolare, V, 11 e IX, 16).

30. Cfr. WALTER BIGIAMI, *La lite insolubile*, nella sua rubrica: *Cose lette*, « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 3, 1949, p. 508; TULLIO ASCARELLI, *Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica*, 1960, nota 90, pp. 35-36.

31. Delle maggiori storie della logica dall'antichità ad oggi (Robert Blanché, Innocentius Maria Bochenski, O. P., Anton Dumitriu, William Calvert Kneale e Martha Kneale, Tadeusz Kotarbiński), soltanto la monumentale *Istoria logicii* di Dumitriu si sofferma sull'*antinomie du rhéteur*. Cfr. ANTON DUMITRIU, *Istoria logicii*, 1969¹, 1975² (trad. ingl. dell'ediz. 1975²: *History of Logic*, 1977, vol. I, pp. 99, 247, 282).

32. Del caso di Protagora ed Evatlo scrive Lewis Carroll in un saggio inedito le cui bozze di stampa sono state scoperte ad Oxford nel 1959 da William Warren Bartley III. Il paragrafo dedicato all'*antistréphon* è riprodotto in: W. W. BARTLEY III, *Un libro di logica smarrito di Lewis Carroll*, 1978, p. 82.

micità dell'*antinomie du rhéteur* non consista. Nel numero 2.2.2. io dirò in che cosa, secondo me, consista la specifica antinomicità dell'*antinomie du rhéteur*³³.

2.2.1. Nel presente numerò 2.2.1. io formulerò e respingerò due ipotesi sulla antinomicità dell'*antinomie du rhéteur*.

2.2.1.1. Deriva forse l'antinomicità dell'*antinomie du rhéteur* (ecco la prima ipotesi) da un'antinomia deontica, da un'antinomia tra due norme regolanti i rapporti tra Protagora ed Evatlo? Evidentemente, no. Antinomia deontica tra due norme non v'è per l'ovvia ragione che, nell'*antinomie du rhéteur*, è unica la norma la quale regola i rapporti tra Protagora ed Evatlo: il patto tra loro stipulato.

Né può dirsi che l'*antinomie du rhéteur* derivi da un'antinomia deontica tra il patto tra Protagora ed Evatlo da una parte, e, dall'altra, la decisione del giudice nel processo intentato da Protagora. Patto e decisione non possono essere in relazione d'antinomia: infatti, il patto è il fondamento di validità, il *Geltungsgrund*, della decisione, ed una norma (come osserva Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 1960²) non può essere in conflitto con un'altra norma, la quale sia il suo fondamento di validità³⁴.

2.2.1.2. Inerisce forse l'antinomicità dell'*antinomie du rhéteur* (ecco la seconda ipotesi) non già alle norme che regolano i rapporti tra Protagora ed Evatlo, ma alle norme che regolano la decisione nel processo intentato da Protagora contro Evatlo? V'è forse per il giudice del processo contro Evatlo un'*antinomia critica*, cioè una situazione tale che (quantunque la norma secondo la quale egli deve decidere sia una, unica, univoca), tuttavia, il giudice non possa decidere secondo tale norma se non violandola? Esemplificherò che cosa io intendo per 'antinomia critica' esponendo ciò che (esemplando Kalinowski) chiamerò l'antinomia del tiranno.

2.2.1.2.1. Un tiranno vuole far condannare a morte un avversario che ha attentato alla sua vita. Per offrire all'attentatore una illusoria possibilità di evitare la condanna, il tiranno impartisce al giudice la seguente disposizione: « Nel processo, sfida l'attentatore ad indovinare che cosa tu farai. Tu devi condannarlo a morte, se, e solo se, egli non indovinerà ».

33. Per la formulazione e formalizzazione dell'*antinomie du rhéteur*, preziosi *Ansätze* possono essere offerti dalla logica dialogica (*dialogische Logik*) di Paul Lorenzen e del suo discepolo Kuno Lorenz.

Una silloge di saggi sulla *dialogische Logik* (logica che io proporrei di denominare, con una specie di aplogia: *Dialogik*) è apparsa mentre io licenzio il presente saggio: PAUL LORENZEN / KUNO LORENZ, *Dialogische Logik*, 1978.

34. Cfr. HANS KELSEN, *Reine Rechtslehre*, 1960², p. 212 e p. 271 (trad. ital.: *La dottrina pura del diritto*, 1966³, p. 235 e p. 298).

Il giorno del processo il giudice, secondo le disposizioni del tiranno, dice all'attentatore: « Io ti proscioglierò, se, e solo se, tu indovinerai che cosa io farò ».

L'attentatore cede dapprima alla disperazione (infinito è il numero delle cose che il giudice potrà fare: come indovinare che cosa il giudice farà?), ma poi si riprende e risponde, sereno: « Tu mi condannerai ».

Con questa risposta, l'attentatore instaura un'antinomia critica. Nessuna decisione (nessuna *νόμις*) è per il giudice possibile se non in violazione della norma posta dal tiranno (' Tu devi condannarlo a morte, se, e solo se, egli non indovinerà ').

Infatti, se il giudice non condanna, l'attentatore non ha predetto il vero, e pertanto deve essere condannato: non condannandolo il giudice viola la norma posta dal tiranno.

Ma, se il giudice condanna l'attentatore, con la condanna si avvera la predizione (« Tu mi condannerai »), e pertanto la condanna risulta difforme dalla norma posta dal tiranno³⁵.

2.2.1.2.2. Domanda: V'è antinomia critica nel processo intentato da Protagora contro Evatlo?

Evidentemente, no. Se Protagora chiede in giudizio la seconda metà della propria retribuzione quantunque Evatlo non abbia ancora vinto la sua prima causa, e se il giudice, in applicazione del patto tra Protagora e Evatlo, respinge la prematura istanza di Protagora, non è che con ciò il giudice non applichi o disapplichi il patto tra Protagora ed Evatlo.

E se Protagora, dopo aver perso il primo processo, ne intenta un secondo, e se il secondo giudice dà ragione a Protagora poiché, con la decisione del primo processo, si è finalmente soddisfatta la condizione stabilita nel patto, non è che con ciò il secondo giudice non applichi o disapplichi quel patto.

2.2.2. In che cosa consiste, allora, l'antinomicità specifica all'*antinomie du rhéteur* se (come ho detto) non v'è né antinomia deontica, né antinomia critica?

2.2.2.1. Dalla lettura di Aulo Gellio il caso di Protagora e Evatlo appare triplicemente paradossale.

35. Come appare dalla sua formulazione, l'antinomia del tiranno è complicata dall'intervento del fattore tempo. Pertanto, una sua formalizzazione postulerebbe anche l'impiego di strumenti d'una logica coeva alla logica deontica: la logica cronologica (*tense logic*). Sulla logica cronologica, cfr. RAINER BÄUERLE, *Tempus, Adverb, temporale Frage*, 1978 (per una bibliografia, RAINER BÄUERLE, *Tempus, Zeitreferenz und temporale Logik. Eine Bibliographie 1940-1975, 1977*).

In primo luogo, è paradossale che, secondo l'argomentazione di Protagora, Evatlo debba pagare comunque il giudice decida.

In secondo luogo, è paradossale che, secondo la simmetrica argomentazione di Evatlo, Evatlo non debba pagare comunque il giudice decida.

In terzo luogo, è paradossale che Protagora ed Evatlo giungano a conclusioni opposte « *puisant les prémisses dans les mêmes circonstances et utilisant le même schème d'inférence* »³⁶.

2.2.2.2. Ma la presenza di questo triplice paradosso non comporta alcuna antinomia (né deontica, né critica) per il giudice, cui Protagora si rivolge per avere la seconda metà della propria retribuzione. Per il giudice, la norma (il patto tra Protagora ed Evatlo) è una, unica, univoca. Pertanto, se Protagora si rivolge al giudice prima che Evatlo abbia vinto la sua prima causa, il giudice non potrà non respingere l'intempestiva istanza di Protagora. E, se Protagora si rivolge al giudice dopo che Evatlo abbia vinto nel processo contro lui intentato da Protagora, il giudice non potrà non accogliere l'istanza di Protagora.

2.2.2.3. Se il triplice paradosso non comporta alcuna antinomia (né deontica, né critica) per il giudice, dobbiamo perciò forse concludere che non vi sia nulla di antinomico in quella che Kalinowski chiama l'*antinomie du rhéteur*?

Questa conclusione sarebbe erronea.

Nell'*antinomie du rhéteur* un'antinomia v'è: ma è non un'antinomia deontica, non un'antinomia critica, ma un'*antinomia diacritica*. Ecco in che cosa essa consiste. Se Protagora, avendo perso il primo processo contro Evatlo poiché la sua richiesta era intempestiva (Evatlo, infatti, non aveva ancora vinta la sua prima causa), intenta contro Evatlo un secondo processo, la seconda decisione non potrà non essere favorevole a Protagora (infatti, attraverso la sconfitta di Protagora nel primo processo, Evatlo ha finalmente vinto la sua prima causa). Questa seconda decisione è in applicazione del patto tra Protagora ed Evatlo esattamente così come la prima. Ma, paradossalmente, essa è in senso opposto alla prima.

Nell'*antinomie du rhéteur*, l'antinomicità inerisce alla *διάκρισις*: la *diákrisis* nel primo processo rende possibile che alla decisione in esso presa segua, in un secondo processo, una decisione che è l'inverso della prima

36. Il problema di Protagora ed Evatlo, che in Leibniz è posto in termini di *provabilità*, potrebbe essere riformulato in termini di *probabilità* (cfr. LAURENCE JONATHAN COHEN, *The Probable and the Provable*, 1977).

Cfr. BRUNO LEONI, *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*, 1947; WILHELM RISSE, *Die Logik der Neuzeit*, 2. Band, 1970, p. 217; G. W. LEIBNIZ, *Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 426, ed in: Ascarelli (ed.), p. 390.

pur avendo come premessa maggiore (*praemissa iuris*) la stessa premessa di diritto che la prima decisione (il patto tra Protagora ed Evatlo) e pur avendo come premessa minore (*praemissa facti*) il fatto d'una decisione che è stata operata dal primo giudice in applicazione di quel patto tra Protagora ed Evatlo che della prima decisione è stato la premessa di diritto.

3. Il saggio ispirato a Kalinowski dalla lettura di Leibniz si intitola: *Les causes de certaines antinomies juridiques*. Ma il discorso di Kalinowski sulle tre antinomie che egli esamina (*antinomie du testateur*, *antinomie du rhéteur*, *antinomie du législateur*) non è lo stesso per tutt'e tre le antinomie. Mentre dell'*antinomie du testateur* e dell'*antinomie du rhéteur* il saggio *Les causes de certaines antinomies juridiques* ricerca quale sia la causa, non così è per l'*antinomie du législateur*, della quale questo saggio esamina la struttura non per mostrare in che cosa l'antinomicità consista, ma per dimostrare che antinomicità non sussiste.

Alla critica che, alla luce di Leibniz, Kalinowski muove contro l'antinomicità dell'*antinomie du législateur* è dedicato il numero 3.1.

3.1. Per '*antinomie du législateur*' Kalinowski intende l'enunciato prescrittivo 'Il presente enunciato prescrittivo deve essere inefficace'.

Questo enunciato prescrittivo era stato da me formulato come *análogon* deontico dell'antinomia del mentitore (o paradosso ontico d'Epiménide) in *Ricerca d'un paradosso deontico*, 1974, ed in *Experimente mit der Fachsprache der Deontik*, 1975. Oggetto di questi miei due saggi era la tesi, secondo la quale la validità sarebbe l'*análogon* deontico della verità; ed io saggiavo tale tesi sperimentando se fosse possibile produrre un enunciato prescrittivo vertente sulla propria validità il quale riproducesse, in linguaggio prescrittivo, la paradossalità di quell'enunciato descrittivo, vertente sulla propria verità, che è l'antinomia del mentitore.

Il risultato dei miei *Gedankenexperimente* era duplice.

In primo luogo, dei vari enunciati prescrittivi vertenti sulla propria validità da me successivamente formulati come possibili *análoga* deontici dell'antinomia del mentitore, nessuno ne riproduceva, in linguaggio prescrittivo, la paradossalità.

In secondo luogo, la paradossalità dell'antinomia del mentitore era riprodotta da un enunciato prescrittivo vertente non sulla propria validità, ma sulla propria efficacia (esso era appunto ciò che Kalinowski avrebbe chiamato l'*antinomie du législateur*, cioè l'enunciato prescrittivo 'Il presente enunciato prescrittivo deve essere inefficace').

3.1.1. In *Les causes de certaines antinomies juridiques*, 1978, Kalinowski analizza lucidamente l'*antinomie du législateur* alla luce d'un passo di

Leibniz sull'antinomia del mentitore secondo il quale un enunciato riflessivo come quello del mentitore non è significativo (« enuntiatio reflexiva in seipsam non est significativa »)³⁷.

La ricostruzione che Kalinowski fa e della critica degli enunciati riflessivi in Leibniz, e delle fonti di essa, è un importante contributo anche alla storiografia della logica. È importante sia per vigore filosofico e rigore filologico, sia perché le tesi di Leibniz sulla riflessività (sulla *self-reference* o autoriferimento) d'un enunciato sono disconosciute dai logici (forse, per la sede atipica nella quale esse sono apparse: il saggio *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*)³⁸.

3.1.1.1. Movendo da Leibniz, Kalinowski svolge una lucida critica dell'antinomicità dell'enunciato descrittivo del mentitore ' Il presente enunciato descrittivo è falso '.

3.1.1.1.1. Kalinowski distingue *signifier* e *désigner*: « Une expression catégorématique signifie si elle est le signe linguistique d'un concept ou d'un jugement; elle désigne si elle est le signe linguistique d'une chose ou d'un état de choses ». Un enunciato, dunque, è significativo (*signifie*) se esso è il segno linguistico d'un *jugement*. Esso è designativo (*désigne*) se esso è il segno linguistico d'un *état de choses*.

Per gli enunciati, dunque, sono combinatoriamente possibili quattro combinazioni: 1) enunciati e significativi, e designativi, 2) enunciati significativi, ma non designativi, 3) enunciati non significativi, ma designativi, 4) enunciati né significativi, né designativi.

Un esempio di enunciato significativo, ma non designativo (cioè di enunciato che è segno linguistico d'un giudizio, ma che non designa uno stato di cose) è, per Kalinowski, ' La sirena ha una coda di pesce '.

Un esempio di enunciato che non soltanto non è designativo, ma che addirittura non è significativo, è, per Kalinowski, l'enunciato dell'antinomia del mentitore. Secondo Kalinowski, la non-significatività di tale enunciato è affermata da Leibniz stesso quando questi scrive, a proposito dell'enunciato del mentitore: « Enuntiatio reflexiva in seipsam non est significativa ».

3.1.1.1.2. Ora, scrive Kalinowski, solo un enunciato il quale sia designativo, il che implica che esso sia anche significativo, può essere vero o falso.

37. Cfr. G. W. LEIBNIZ, *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, p. 89; ed in: Ascarelli (ed.), p. 257.

38. Lo stesso Wilhelm Risse si limita ad un breve cenno: cfr. WILHELM RISSE, *Die Logik der Neuzeit*, 2. Band, 1970, p. 188 e nota 751. [Il saggio di Leibniz, cui Risse accenna in questo passo, non è da Risse schedato nella sua monumentale *Bibliographia logica* (Band I: 1965, Band II: 1973)].

Invece, non può essere vero o falso (nel senso proprio di questi termini) un enunciato il quale sia unicamente significativo (ad esempio: 'La sirena ha una coda di pesce'). Un enunciato il quale sia unicamente significativo non può essere vero o falso (esso può tutt'al più essere analitico in virtù delle regole linguistiche del linguaggio in cui esso è formulato).

A fortiori, non può essere vero o falso un enunciato il quale non soltanto non sia designativo, ma che, addirittura, non sia neppure significativo, qual è appunto, secondo Kalinowski, l'enunciato del mentitore 'Il presente enunciato descrittivo è falso'. Se esso appare antinomico è solo perché si disconosce che esso è né significativo, né designativo (così Kalinowski risolve, *explains*, l'antinomia del mentitore). Ma, se si riconosce che tale enunciato è, in realtà, né significativo, né designativo, allora antinomicità non sussiste (così Kalinowski dissolve, *explains away*, l'antinomia del mentitore).

L'argomentazione che ho sin qui esposto è, secondo Kalinowski, già prefigurata in Leibniz. Già Leibniz, secondo Kalinowski, ha risolto e dissolto l'antinomia del mentitore.

3.1.1.1.3. Secondo Kalinowski, l'argomentazione, che ho or ora esposto, contro l'antinomicità dell'antinomia del mentitore vale non soltanto per l'antinomia del mentitore (della quale esplicitamente Leibniz parla), ma anche per l'*antinomie du législateur* (della quale Leibniz stesso non parla). L'antinomicità dell'antinomia del mentitore e dell'*antinomie du législateur* è illusoria, secondo Kalinowski. Essa sembra sussistere solo se si disconosca il carattere non-significativo (e, quindi, non-designativo) dell'enunciato descrittivo asserente la propria falsità (antinomia del mentitore) e dell'enunciato prescrittivo prescrivente la propria inefficacia (*antinomie du législateur*). È solo a questa condizione che può sfuggire che questi due enunciati sono non due antinomie, ma solo due antinomie apparenti, due parantinomie.

3.1.1.2. Per Kalinowski, dunque, l'*antinomie du législateur* è solo in apparenza una antinomia. A Kalinowski io ho risposto in *Deux questions en réponse à une critique de Georges Kalinowski*, 1978.

3.1.1.2.1. Secondo Kalinowski, gli argomenti di Leibniz sopra l'antinomia del mentitore (cioè sopra un enunciato descrittivo il quale asserisca la propria falsità) possono applicarsi, per analogia, all'*antinomie du législateur* (cioè ad un enunciato prescrittivo il quale prescriva la propria inefficacia).

3.1.1.2.2. Ma (ecco la domanda che io mi sono posto in *Deux questions*): È quel ragionamento per analogia legittimo? La somiglianza tra le due

antinomie è indubbia (anzi, ero stato proprio io ad asserirla). Ma (come scrive Michel Foucault) « la ressemblance ne peut être connue par elle-même »³⁹.

Perciò mi sono domandato: può l'apparente *rapport d'analogie* tra queste due antinomie venire conosciuto attraverso una *analogie de rapport* la quale giustifichi il ragionamento per analogia di Kalinowski?

3.1.1.2.3. In *Deux questions*, 1978, io avevo risposto di no. Infatti, così io argomentavo, non è che l'*antinomie du législateur* verta sull'*analogon* deontico della verità. Mentre l'antinomia del mentitore verte sulla verità, sulla propria verità (essa è un enunciato descrittivo vertente sul proprio valore di verità, un enunciato asserente la propria falsità), al contrario, il suo *analogon* deontico, l'*antinomie du législateur*, non verte sull'*analogon* deontico della verità, cioè sulla validità (essa non è un enunciato prescrittivo vertente sul proprio valore di validità. Ciò che esso prescrive, infatti, è non la propria invalidità, ma la propria inefficacia). In altri termini: l'*antinomie du législateur* non sta alla validità (cioè all'*analogon* deontico della verità) come l'antinomia del mentitore sta alla verità. In queste due antinomie, così io concludevo, v'è sì un *rapporto di analogia* tra le *due* grandezze: antinomia del mentitore e *antinomie du législateur*; ma non v'è una *analogia di rapporto* (non v'è proporzione) tra le *quattro* grandezze: antinomia del mentitore, verità, *antinomie du législateur*, validità. (V'è sì un *diadico* rapporto d'analogia, ma non v'è una *tetradica* analogia di rapporto).

3.1.1.2.4. Ma, se non v'è questa analogia di rapporto (se questa proporzione non sussiste), è allora illegittimo un ragionamento per analogia, che estenda all'*antinomie du législateur* ciò che vale contro l'antinomicità dell'antinomia del mentitore.

3.1.2. Nella sua *Réponse*, 1978, Kalinowski ribadisce che gli argomenti di Leibniz sull'antinomia del mentitore convengano per analogia all'*antinomie du législateur*.

3.1.2.1. Secondo Kalinowski, è irrilevante che l'*antinomie du législateur* non verta sull'*analogon* deontico della verità, cioè sulla validità. Ciò che è rilevante è che l'*antinomie du législateur* sia un enunciato riflessivo vertente su se stesso (« un énoncé propositionnel réflexif portant sur lui-même ») esattamente così come l'enunciato dell'antinomia del mentitore.

Poiché l'*antinomie du législateur* è, secondo Kalinowski, un enunciato riflessivo vertente su se stesso così come l'enunciato dell'antinomia del

39. Cfr. MICHEL FOUCAULT, *Les mots et les choses*, 1966, p. 57 (trad. ital.: *Le parole e le cose*, 1971¹, 1978², p. 56 della riedizione del 1978).

mentitore, allora per l'*antinomie du législateur* vale, secondo Kalinowski, ciò che Leibniz scrive dell'antinomia del mentitore: si tratta di un enunciato il quale è privo di significato (« n'est pas significatif ») e per il quale, quindi antinomia non sussiste, né può sussistere.

3.1.2.2. Questa replica di Kalinowski è suggestiva, ma non decisiva. Al contrario, essa provoca due controrepliche, o (come si dice in tedesco) due *Dupliken*.

3.1.2.2.1. Kalinowski assume che un enunciato prescrittivo prescrivente la propria inefficacia (*antinomie du législateur*) compia lo stesso autoriferimento che si compie nell'antinomia del mentitore (ossia in un enunciato descrittivo asserente la propria falsità). Ma è proprio ovvio che antinomia del mentitore e *antinomie du législateur* compiano lo stesso autoriferimento (la stessa *self-reference*)?

Io ritengo di no. Ecco la mia prima *Duplik*, la prima mia replica alla replica di Kalinowski. Non è affatto ovvio che l'efficacia sia l'*análogon* deontico della verità (e che, correlativamente, l'inefficacia sia l'*análogon* deontico della falsità).

3.1.2.2.1.1. Che questa analogia sussista è, anzi, esplicitamente negato da almeno un autore: Hans Kelsen, nel suo saggio *Recht und Logik*, 1965. Che *verità* ed *efficacia* siano asimmetriche è tesi simmetrica sia alla tesi (citata *sub* 2.1.2.3.1.), secondo la quale sono asimmetriche *verità* e *validità*, sia alla tesi (citata *sub* 3.1.2.2.1.2.), secondo la quale sono asimmetriche *validità* ed *efficacia*. L'analogia tra verità d'un enunciato descrittivo e osservanza d'una norma, scrive Kelsen, non sussiste. Mentre « verità e non-verità sono proprietà d'un enunciato descrittivo, osservanza ed inosservanza sono proprietà non d'una norma, ma d'un determinato comportamento »⁴⁰. E già in *General Theory of Law and State*, 1945, Kelsen aveva scritto che « la cosiddetta efficacia è una qualità del comportamento effettivo degli uomini, e non, come l'uso linguistico sembrerebbe suggerire, del diritto stesso »⁴¹.

40. Cfr. HANS KELSEN, *Recht und Logik*, 1965, p. 495; riedizione in: KLECATSKY, H. / MARCIC, R. / SCHAMBECK, H. (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, 1968, 2. Band, p. 1483 (trad. ingl.: *Law and Logic*, in: HANS KELSEN, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, 1974, p. 239).

Su questa tesi di Kelsen, un fuggitivo commento è formulato da GEORGES KALINOWSKI, *Über die Bedeutung der Deontik für Ethik und Rechtsphilosophie*, 1977, p. 126, nota 19 (trad. ital.: *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*, 1977, p. 267, nota 19).

Un importante contributo sul concetto d'efficacia è: OTA WEINBERGER, *Der Begriff der Nicht-Erfüllung und die Normenlogik*, 1972. Del rapporto tra verità ed efficacia scrive ERNST TUGENDHAT, *Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie*, 1976, pp. 508-514 (cfr. anche p. 112).

41. Cfr. HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, 1945 (trad. ital.: *Teoria generale del diritto e dello stato*, 1952, pp. 40-41).

3.1.2.2.1.2. Con questa tesi di Kelsen è connessa la tesi, secondo la quale validità ed efficacia sono non due *ἀνάλογα*, ma due *ἄλογα*, due grandezze incommensurabili.

Eccone tre documenti.

3.1.2.2.1.2.1. In *Reine Rechtslehre*, 1960², Hans Kelsen scrive: « L'espressione 'Un *Sein* corrisponde ad un *Sollen*' non è del tutto corretta. Infatti, non è che il *Sein* stesso corrisponda al *Sollen* (non è che a corrispondere al *Sollen* sia il *Sein* stesso). L'espressione corretta è un'altra, e precisamente questa: 'Il *quid* che (nell'un caso) è corrisponde al *quid* che (nell'altro caso) *deve essere*' ». « Il comportamento che è ed il comportamento che *deve essere* (il comportamento dovuto) non sono identici ». V'è irriducibile differenza di « *modus* » (il termine è in Kelsen stesso), per la quale: « Il comportamento che deve essere (il comportamento dovuto) quale contenuto della norma non può essere il comportamento effettivo corrispondente alla norma »⁴².

3.1.2.2.1.2.2. In *General Theory of Law and State*, 1945, Hans Kelsen scrive: « Validità ed efficacia si riferiscono a fenomeni del tutto differenti »⁴³.

3.1.2.2.1.2.3. Ancora in *General Theory* ricorre la tesi (apparentemente paradossale se in sé considerata, ma che è solo l'altra faccia, la *Kehrseite*, della tesi dell'incommensurabilità di validità ed efficacia), che Hans Kelsen così esprime: « La norma è inviolabile per sua stessa natura »⁴⁴.

3.1.2.2.1.3. Validità ed efficacia, dunque, per il neokantiano Kelsen sono non due *ἀνάλογα*, ma due *ἄλογα*, sono grandezze incommensurabili.

42. Cfr. HANS KELSEN, *Reine Rechtslehre*, 1960², p. 6 (trad. ital.: *La dottrina pura del diritto*, 1960², p. 15).

Questa tesi è un aspetto del neokantismo di Kelsen. Essa si può così formulare: l'efficacia d'un enunciato prescrittivo è, in realtà, null'altro che la verità dell'omofrastico enunciato descrittivo (cioè dell'enunciato descrittivo avente lo stesso frastico di quell'enunciato prescrittivo). Sulla distinzione tra *phrastic* e *neustic*, cfr. RICHARD MERVYN HARE, *The Language of Morals*, 1952. Recentemente, Hare ha espanso la diade: *phrastic, neustic* nella triade: *phrastic, neustic, tropic*. Cfr. R. M. HARE, *Meaning and Speech Acts*, 1970, riedito in: R. M. HARE, *Practical Inferences*, 1972. Su questo importante sviluppo del pensiero di Hare, cfr. JOHN LYONS, *Semantics*, 1977, vol. II, pp. 749-753.

43. Cfr. HANS KELSEN, *General Theory*, cit. (trad. ital.: *Teoria generale*, cit., p. 40).

44. Cfr. HANS KELSEN, *General Theory*, cit. (trad. ital.: *Teoria generale*, cit., p. 46). Alla tesi, secondo la quale v'è *asimmetria tra verità* di enunciati descrittivi ed *efficacia* di enunciati prescrittivi (mentre un enunciato descrittivo può dirsi vero o, rispettivamente, falso, invece un enunciato prescrittivo non può, a rigore di termini, dirsi efficace o, rispettivamente, inefficace), fa *pendant*, in Kelsen, l'altra tesi, della *asimmetria tra verità* di enunciati descrittivi e *validità* di enunciati prescrittivi (mentre un enunciato descrittivo può essere falso, un enunciato prescrittivo non può essere invalido. Cfr. *supra*, nota 27).

Che *validità* ed *efficacia* siano asimmetriche è tesi simmetrica sia alla tesi (citata *sub* 2.1.2.3.1.), secondo la quale sono asimmetriche *verità* e *validità*, sia alla tesi (citata *sub* 3.1.2.2.1.1.), secondo la quale sono asimmetriche *validità* ed *efficacia*.

Questa triplice *simmetria* tra tre *asimmetrie* (asimmetria di verità e validità, asimmetria di verità ed efficacia, asimmetria di validità ed efficacia: la manieristica formulazione m'è suggerita dal celebre titolo d'una memoria di Alois Höfler, *Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen*, 1917) reagisce sulla possibilità di impiegare, per l'*antinomie du législateur*, gli argomenti da Leibniz concepiti per l'antinomia del mentitore.

Infatti, se è dubbio che nell'*antinomie du législateur* vi sia lo stesso autoriferimento (la stessa *self-reference*) che v'è nell'antinomia del mentitore, allora è dubbio se all'*antinomie du législateur* possano analogicamente trasportarsi gli argomenti formulati da Leibniz per l'antinomia del mentitore. Sin qui la mia prima *Duplik*, la prima mia replica alla replica di Kalinowski.

3.1.2.2.2. Ed ecco, ora, la mia seconda *Duplik*.

Ammettiamo che, nell'*antinomie du législateur*, vi sia lo stesso autoriferimento che v'è nell'antinomia del mentitore.

Io mi domando (e domando a Kalinowski): derivano, da questa (ipotetica) analogia tra Epiménide ontico (antinomia del mentitore) ed Epiménide deontico (*antinomie du législateur*), conseguenze rilevanti ai fini della tesi di Kalinowski (ossia ai fini della tesi che l'enunciato dell'*antinomie du législateur* non sia, in realtà, antinomico)?

3.1.2.2.2.1. Io ho almeno due dubbi: l'uno sui *mezzi*, l'altro sui *fini* dell'argomentazione di Kalinowski.

3.1.2.2.2.1.1. Il primo dubbio concerne i *mezzi* della sua argomentazione. Io mi domando: gli argomenti contro la significatività e la designatività d'un enunciato *descrittivo* (qual è l'enunciato, descrittivo, dell'antinomia del mentitore) possono propriamente impiegarsi contro la significatività e la designatività d'un enunciato non descrittivo, ma *prescrittivo* (qual è l'enunciato, prescrittivo, dell'*antinomie du législateur*)?

3.1.2.2.2.1.2. Il secondo dubbio concerne i *fini* della sua argomentazione. Io mi domando: negare la designatività d'un enunciato *prescrittivo* (qual è l'enunciato, prescrittivo, dell'*antinomie du législateur*) non è forse altrettanto improprio quanto affermarla?

Kalinowski cercava una risposta, ha trovato una domanda.

3.1.2.2.2.2. I dubbi, che ho appena espresso, sulla probanza dell'argomento della non-designatività non sussisterebbero se all'argomento della non-designatività fosse apportata una variazione che, almeno apparentemente, è di minima portata. Essi verrebbero meno, se (per dimostrare che l'*antinomie du législateur* solo in apparenza sia un'antinomia) si sostenesse la non-designatività non già di tutto l'enunciato dell'*antinomie du législateur*, ma del sintagma nominale logodeittico 'il presente enunciato prescrittivo' nell'enunciato 'Il presente enunciato prescrittivo deve essere inefficace'.

3.1.2.2.2.2.1. In altri termini: l'argomento della non-designatività non susciterebbe i dubbi che esso suscita se, invece di addurre che l'enunciato 'Il presente enunciato prescrittivo deve essere inefficace' sia non-designativo, si dimostrasse che, in quell'enunciato, sia non-designativo il sintagma nominale 'il presente enunciato prescrittivo' (ossia, se si dimostrasse che, nel corso e nel corpo di quell'enunciato, questo sintagma sia un termine che non ha alcuna *Bedeutung* nel senso che a '*Bedeutung*' è conferito da Gottlob Frege, *Über Sinn und Bedeutung*, 1892).

Per chiarire ciò che ho appena detto farò un esempio volutamente banale ed elementare. Nell'enunciato 'Il presente enunciato prescrittivo è invalido', il sintagma nominale logodeittico 'il presente enunciato prescrittivo' è non-designativo (è senza *Bedeutung* nel senso di Frege) poiché, evidentemente, l'enunciato nel quale esso ricorre non è un enunciato prescrittivo.

Un esempio ancora più semplice: nell'enunciato 'Il divieto espresso dal presente enunciato può (*darf*) essere violato', il sintagma nominale logodeittico 'il divieto espresso dal presente enunciato' è non-designativo, poiché ciò che quell'enunciato esprime (sempre che esso esprima qualcosa, cosa che Kalinowski, alla luce di Leibniz, negherebbe) è non già un divieto, ma un permesso.

3.1.2.2.2.2.2. Contro la designatività del sintagma nominale 'il presente enunciato descrittivo' entro l'enunciato 'Il presente enunciato descrittivo è falso' è possibile muovere la seguente obiezione, che io formulerò nel linguaggio della teoria delle presupposizioni, avvalendomi dell'elegante distinzione (fatta da Oswald Ducrot) tra *posé* e *présupposé*.

Ecco l'obiezione. Entro l'enunciato 'Il presente enunciato descrittivo è falso', il sintagma nominale 'il presente enunciato descrittivo' non ha referente (è non-designativo) poiché l'enunciato 'Il presente enunciato descrittivo è falso' non è, in realtà, un enunciato descrittivo. Non è un enunciato descrittivo poiché l'enunciato 'Il presente enunciato descrittivo è falso' è pragmaticamente anòmalo: anòmalo, poiché il suo *posé* è l'insussistenza d'un *présupposé* (in particolare: d'una presupposizione pragmatica) del *type* di quell'atto di linguaggio (e precisamente: di quel *type*

di atto di linguaggio chiamato asserzione), del quale l'enunciazione dell'enunciato 'Il presente enunciato descrittivo è falso' dovrebbe essere *token*.

3.1.2.2.2.3. Probabilmente, un'analoga critica in termini di presupposizioni pragmatiche è possibile anche contro la designatività del sintagma nominale 'il presente enunciato prescrittivo' entro l'enunciato 'Il presente enunciato prescrittivo deve essere inefficace'. Probabilmente, anche qui, il *posé* nega la sussistenza d'un *présupposé* (d'una presupposizione pragmatica) del *type* di atto di linguaggio chiamato prescrizione.

3.1.2.2.2.4. Se la mia ipotesi di lavoro è corretta, antinomia del mentitore (Epiménide ontico) ed *antinomie du législateur* (Epiménide deontico) sono antinomie né sintattiche, né semantiche, ma antinomie pragmatiche.

3.2. In *Ricerca d'un paradosso deontico*, 1974, ed in *Expériences mit der Fachsprache der Deontik*, 1975, io mi ero posto la domanda, se un enunciato prescrittivo vertente sulla propria validità possa riprodurre in linguaggio prescrittivo la specifica paradossalità dell'antinomia del mentitore. A questa domanda io avevo risposto di no⁴⁵.

3.2.1. Oggi, dopo aver riflettuto sopra lo scritto leibniziano di Kalinowski, io disconoscerei quella risposta. La disconoscerei non già perché la *risposta* oggi mi appaia falsa, ma, piuttosto, perché oggi, dopo la lettura di Kalinowski, mi appare falsa la *domanda*. La domanda mi pare falsa poiché, in realtà, in essa io acriticamente contraevo (fondevo e confondevo) due domande.

3.2.1.1.1. La prima delle due domande è: 'Può una regola regolativa vertente sulla propria validità riprodurre, nel linguaggio delle regole regolative, la specifica paradossalità dell'antinomia del mentitore?'

3.2.1.1.2. La seconda delle due domande è: 'Può una regola costitutiva vertente sulla propria validità riprodurre, nel linguaggio delle regole costitutive, la specifica paradossalità dell'antinomia del mentitore?'

3.2.1.2. La risposta a queste due nuove domande dipende da come si concepisca il rapporto tra costitutività e regolatività, da come si definisca il concetto (emergente nella più recente semantica del linguaggio normativo) di regola costitutiva.

45. Della questione, se un enunciato prescrittivo prescrivente la propria invalidità riproduca la paradossalità dell'antinomia del mentitore, hanno scritto WILHELM OFFERMANN, *Zu einigen Grundfragen normlogischer Paradoxien*, 1975, ed IVANHOE TEBALDESCHI, *Validità normativa e logica giuridica*, 1976.

3.2.1.2.1. Come è noto, il concetto di regola costitutiva, apparentemente semplice se definito per opposizione paradigmatica al concetto di regola regolativa entro il paradigma diadico: regola regolativa vs. regola costitutiva, è, in realtà, molteplice⁴⁶.

3.2.1.2.1.1. Uno dei concetti di regola costitutiva ricorre già in Ernst Mally, l'inventore dei termini 'Deontik' e 'deontisch'. Secondo Mally, le regole, secondo le quali un pezzo degli scacchi deve essere mosso, conferiscono al pezzo stesso un significato funzionale, una « *funktionale Bedeutung* ». « È in virtù di queste regole che un pezzo è caratterizzato come 're', un secondo pezzo come 'alfiere', un terzo pezzo come 'pedone' ». « Entro il gioco, il nome d'un pezzo è soltanto espressione della 'funzione' di esso, ne indica stenograficamente la *funktionale Bedeutung*. « È attraverso le sue regole », prosegue Mally, « che il pezzo è determinato nella sua essenza [*wesentlich bestimmt*] così come, nel sistema d'assiomi formulato da David Hilbert per la geometria euclidea, 'punto', 'retta', 'piano' sono determinati soltanto attraverso i postulati del sistema »⁴⁷.

3.2.1.2.1.2. In un contesto non univoco, Ludwig Wittgenstein scrive: « il dare scacco appartiene [*gehört*] al nostro concetto di re nel gioco degli scacchi (ne è parte costitutiva) »⁴⁸.

3.2.1.2.1.3. Secondo Friedrich Waismann, nel gioco degli scacchi « sono le regole a determinare che cosa il pedone sia ». La « *Bedeutung* » del pedone è « la totalità delle regole che per esso valgono »⁴⁹. In questa prospettiva, la regola appare una sorta di causa di ciò di cui essa è regola: una causa che (se m'è permesso espandere l'originaria tétrade delle *causae* (*formalis, materialis, efficiens, finalis*) in una péntade) io, esemplando il termine 'causa formalis', chiamerei *causa normalis: causa normalis* poiché qui *norma dat esse rei*.

3.2.1.2.1.4. Secondo Zeno Vendler, « A set of rules may be said to *describe* a game only inasmuch it *prescribes* how the game should be played. Rules are prescriptive descriptions »⁵⁰.

46. Il paradigma: regola regolativa vs. regola costitutiva risale (com'è noto) a JOHN RAWLS, *Two Concepts of Rules*, 1955. Ma una suggestiva contrapposizione tra « *praktisches Gebot* » e « *constitutives Gesetz* » ricorre già in FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING, *Vom Ich als Princip der Philosophie, oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen*, 1795, alle pp. 233-234 dell'edizione in: F.W.J. SCHELLING, *Sämtliche Werke*, I, 1, 1856.

47. Cfr. ERNST MALLY, *Formalismus I*, in: E. MALLY, *Logische Schriften*, 1971, p. 189.

48. Cfr. LUDWIG WITTGENSTEIN, *Philosophische Untersuchungen*, 1953¹, 1958², p. 52 (trad. itaf.: *Ricerche filosofiche*, 1967, p. 73).

49. Cfr. FRIEDRICH WAISMANN, *Wittgenstein und der Wiener Kreis*, 1967, p. 150 (trad. itaf.: *Ludwig Wittgenstein e il Circolo di Vienna*, 1975, p. 140).

Sopra il rapporto tra le regole del gioco ed il gioco stesso, cfr. anche GOTTLÖB FREGE, *Grundgesetze der Arithmetik*, 1893-1903, vol. II, p. 114.

50. Cfr. ZENO VENDLER, *Linguistics in Philosophy*, 1967, p. 20.

3.2.1.2.1.5. Secondo Thomas D. Perry, « Rules define roles »⁵¹.

3.2.1.2.1.6. Io stesso ho occasionalmente asserito che le regole del gioco abbiano il valore di ciò che i matematici chiamano *definizioni implicite*. Esemplando l'espressione 'luogo geometrico', ho affermato che, nel gioco degli scacchi, un pezzo sia il *luogo deontico* delle regole che per esso valgono. Sono regole che un pezzo non : ha, ma : è⁵².

3.2.1.2.2. Ad un tentativo di esplicitare ed elicitare le peculiarità di comportamento delle regole costitutive rispetto alle regole regolative è dedicato il numero 3.2.2. del presente saggio.

3.2.2. In un suo breve saggio del 1964, *Self-Referring Laws*, Herbert L. A. Hart ipotizza una regola che vieti di scrivere un numero il quale sia superiore al più grande dei numeri che siano stati scritti sino a quel momento⁵³.

3.2.2.1. Questa regola, che nel sèguito chiamerò H', è una ed univoca. Tuttavia, è possibile che il criterio d'azione che essa fornisce venga alterato dal comportamento da essa regolato. Ciò avviene, com'è ovvio, ogni volta che quella regola venga violata. (Infatti, ogni volta che, in violazione di quella regola, venga scritto un numero superiore al più grande dei numeri scritti sino a quel momento, il numero massimo cambia, non è più quello di prima).

3.2.2.1.1. Questa alterazione del criterio d'azione secondo la regola H' da parte del comportamento da H' regolato è caratterizzata in modi opposti da H. L. A. Hart e da Alf Ross. Ross la caratterizza in termini positivi; Hart, in termini negativi.

In particolare: secondo la formulazione di Ross, « ogni violazione di questa regola cambia il contenuto specifico della regola stessa » (« every violation of the rule changes the specific content of the rule »).

la regola H' da parte del comportamento da H' regolato è caratterizzata

51. Cfr. THOMAS D. PERRY, *Moral Reasoning and Truth*, 1976, p. 191.

52. Cfr. AMEDEO G. CONTE, *La costitutività delle regole costitutive* (relazione inèdita al Convegno internazionale di filosofia del linguaggio: *La costituzione sociale del significato*, Bressanone/Brixen, 5-6 settembre 1977).

In alcuni autori, il concetto di regola costitutiva sfiora il concetto di definizione costitutiva. L'*oxymoron* 'definizione costitutiva' ricorre in ANTONIO ANSELMO MARTINO, *Le definizioni legislative*, 1975. Cfr. p. 86: « La definizione dei termini tecnici giuridici è costitutiva (o costruttiva) nel senso che non esiste nessun 'oggetto' al mondo fuori di essa ». E, a p. 44, per il termine 'donazione' Martino scrive: « La sua definizione è costitutiva, dato che non c'è nessun 'oggetto' al mondo che sia una 'donazione', fuori del significato dato nella definizione legislativa ».

53. Cfr. HERBERT L. A. HART, *Self-Referring Laws*, 1964, pp. 309-310; ALF ROSS, *Skyld, ansvar og straf*, 1970 (trad. ital.: *Colpa, responsabilità e pena*, 1972, pp. 142-143; trad. ingl.: *On Guilt, Responsibility and Punishment*, 1975, p. 122).

In H. L. A. Hart, invece, questa alterazione del criterio d'azione secondo in termini non positivi, ma negativi. Secondo la formulazione di Hart, « ad ogni violazione di questa regola diviene possibile un altro modo di violarla » (« each time this rule is broken, another way of breaking it becomes possible »).

Ross mette in evidenza che l'insieme dei possibili comportamenti *conformi* ad H' è alterato da ogni violazione di H'. Hart, invece, mette piuttosto in evidenza che ogni violazione di H' altera l'insieme dei comportamenti che da H' possono essere *difformi*.

Formulazione in termini positivi (Ross) e formulazione in termini negativi (Hart) esprimono due aspetti correlativi d'un unico fenomeno: è perché il « contenuto specifico » della regola viene alterato dal comportamento da essa *difforme* che, correlativamente, vengono alterate le possibilità di violazione della regola stessa.

3.2.2.1.2. Se la regola H', ipotizzata da Hart, può sembrare anòmala, è perché, nel caso di essa, il comportamento che ne altera il contenuto specifico è il comportamento che da essa è *difforme*⁵⁴.

Io non intendo *valutare* qui se sia propriamente paradossale la possibilità che un comportamento *difforme* dalla propria regola reagisca sulla regola stessa.

Qui, io mi limiterò a *constatare* che quella stessa possibilità di reazione del comportamento sulla propria regola sussiste non solo nella (*prima facie* anòmala) ipotesi (formulata da Hart) d'un comportamento *difforme* dalla propria regola, ma anche nella (anòdina) ipotesi (che io ora formulerò esemplando Hart) d'un comportamento *conforme* alla sua regola.

Un semplice esempio di regola, il cui contenuto specifico è alterato da ogni atto che ad essa sia conforme, è la regola, che chiamerò H'', la quale *prescrive* di scrivere un numero il quale sia superiore al massimo dei numeri che siano stati scritti sino a quel momento. (H', la regola ipotizzata da Hart, è una regola che *vieta* di scrivere un numero superiore al massimo dei numeri scritti sino a quel momento).

Come è ovvio, ogni volta che H'' sia osservata (cioè: ogni volta che venga scritto un numero superiore al più grande dei numeri scritti sino a quel momento), il contenuto specifico di H'' cambia.

54. Una delle ragioni per le quali, in logica deontica, il paradosso di Ross è appunto un paradosso è che la violazione d'un enunciato prescrittivo sembra autolegittimarsi. Cfr. ALF ROSS, *Imperatives and Logic*, 1941¹, 1944²; AMEDEO G. CONTE, *Codici deontici*, 1976.

Ogni atto conforme a H'' altera il contenuto specifico di H'' esattamente così come ogni atto difforme da H' altera il contenuto specifico di H' . Sotto l'aspetto della possibilità di reagire sul contenuto specifico della regola, conformità e difformità stanno sullo stesso piano (sono *ebenbürtig*).

3.2.2.2. Come ho appena mostrato in riferimento alle due regole regolative H' ed H'' , il contenuto specifico di una regola regolativa può essere alterato sia dal comportamento ad essa conforme (caso di H''), sia dal comportamento da essa difforme (caso di H').

Vale lo stesso anche per le regole costitutive?

3.2.2.2.1. Consideriamo dapprima la regola costitutiva C'' : 'L'aggiunta d'un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S se il numero aggiunto è superiore al massimo dei numeri già ricorrenti in S '.

Questa regola costitutiva C'' è bizzarra, ma io devo ipotizzarla per riprodurre, nel linguaggio delle regole costitutive, la regola regolativa H'' . (Della sorta di C'' sono le regole dell'*ars combinatoria* di G. W. Leibniz, cioè di quella « Definitionslehre, durch die die Einführung neuer Zeichen geregelt wird »⁵⁵).

Che cosa avviene, ora, se qualcuno aggiunge, ai numeri sino a quel momento ricorrenti in S , un numero superiore al più grande di essi? La risposta è ovvia: in virtù della regola costitutiva C'' , l'aggiunta del nuovo numero vale come (ha il valore di) prosecuzione di S . Quindi, il massimo numero di S cambia, e, correlativamente, cambia il contenuto specifico di C'' . Conclusione: il comportamento conforme alla regola costitutiva C'' altera il contenuto specifico di C'' così come il comportamento conforme alla regola regolativa H'' altera il contenuto specifico di H'' . Nell'ipotesi di conformità alla regola, regole regolative e regole costitutive si comportano nello stesso modo per quanto riguarda la possibilità che il comportamento reagisca sul contenuto specifico della regola⁵⁶.

55. Cfr. WILHELM RISSE, *Die Logik der Neuzeit*, 2. Band, 1970, p. 172.

56. Dall'ipotesi che il contenuto specifico d'una regola costitutiva sia alterato dal comportamento ad essa conforme è da distinguere l'ipotesi che il comportamento conforme ad una regola costitutiva alteri (o addirittura abrogghi) la regola costitutiva stessa.

Sull'ipotesi d'una norma costituzionale la quale, ammettendo l'alterazione (o addirittura l'abrogazione) di qualsiasi norma dell'ordinamento cui essa appartiene, perciò ammetta la propria alterazione (o addirittura la propria abrogazione) cfr. ALF ROSS, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, 1969; JOSEPH RAZ, *Professor A. Ross and Some Legal Puzzles*, 1972; NORBERT HOERSTER, *On Alf Ross's Alleged Puzzle in Constitutional Law*, 1972.

Di aspetti logici e/o semiotici della teoria dell'abrogazione hanno scritto (dopo il classico *Derogation*, 1962, di HANS KELSEN): THOMAS CORNIDES, *Der Widerruf von Befehlen*, 1969; EUGENIO BULYGIN / CARLOS EDUARDO ALCHOURRÓN, *Unvollständigkeit*,

3.2.2.2.2. Ma permane questo parallelismo tra regole regolative e regole costitutive nell'ipotesi che il comportamento sia non: conforme, ma: difforme dalla propria regola? Per rispondere, consideriamo la regola costitutiva C': 'L'aggiunta d'un numero all'ultimo numero della serie S vale come prosecuzione di S *solo se* il numero aggiunto *non* è superiore al massimo dei numeri già ricorrenti in S'.

Che cosa avviene, ora, se qualcuno aggiunge un numero il quale sia superiore al massimo dei numeri scritti sino a quel momento? La risposta è ovvia: in virtù della regola costitutiva C', l'aggiunta del nuovo numero non ha valore di prosecuzione di S. Quindi, il massimo numero di S non cambia, e, correlativamente, non cambia il contenuto specifico di C'. Conclusione: il comportamento difforme dalla regola costitutiva C' non ne altera il contenuto specifico.

3.2.2.3. Appare qui una significativa asimmetria tra costitutività e regolatività. Mentre il contenuto specifico d'una regola regolativa può essere alterato sia dall'azione conforme alla regola regolativa stessa, sia dall'azione che dalla regola regolativa è difforme, invece, il contenuto specifico d'una regola costitutiva può essere alterato soltanto dall'azione che alla regola costitutiva sia conforme. Nel caso d'una regola costitutiva, la reazione del comportamento sulla regola è possibile solo nell'ipotesi di un'azione che sia conforme, connorme a quella regola che, di essa, è forma trascendentale ed immanente norma.

Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der Normenordnungen, 1977 (trad. ital.: *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminazione degli ordinamenti normativi*, 1977); AMEDEO G. CONTE, *Aspekte der Semantik der deontischen Sprache*, 1977 (ediz. ital.: *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, 1977); GEORGES KALINOWSKI, *Über die Bedeutung der Deontik für Ethik und Rechtsphilosophie*, 1977 (trad. ital.: *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*, 1977).

Tra i compiti della deontica vi sono: in primo luogo, la determinazione del rapporto tra abrogazione (che è atto thetico) e negazione (che è atto rhetico); in secondo luogo, l'esplorazione del problema, se negazione (*ἀπόφασις*) sia possibile nell'ipotesi di usi e/o modi non-apofantici del linguaggio, ossia se sia concepibile e possibile *ἀπόφασις* nell'ipotesi che non vi sia *ἀπόφανσις*, come avviene appunto negli enunciati deontici prescrittivi. (Il problema del rapporto tra *ἀπόφασις* ed *ἀπόφανσις* è posto da MARIA-ELISABETH CONTE, *Gibt es kontrafaktive Verben?*, 1977, a proposito degli enunciati interrogativi).

BIBLIOGRAFIA

Abbreviazioni usate nella *Bibliografia*:

I. *Akademie-Ausgabe*, VI, 1 = LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Sämtliche Schriften und Briefe*. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Sechste Reihe. Erster Band. Darmstadt, Otto Reichl, 1930.

II. Ascarelli (ed.) = ASCARELLI, Tullio (ed.), HOBBS, Thomas, *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England*. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum. De casibus perplexis. Doctrina conditionum. De legum interpretatione*. Milano, A. Giuffrè, 1960.

1. ASCARELLI, Tullio, *Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica*. Saggio introduttivo a: Ascarelli (ed.), 1960, pp. 1-69.

2. ASCARELLI, Tullio (ed.), HOBBS, Thomas, *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England*. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum. De casibus perplexis. Doctrina conditionum. De legum interpretatione*. Con uno *Studio introduttivo* di Tullio Ascarelli. Milano, A. Giuffrè, 1960. (Testi per la storia del pensiero giuridico raccolti da Tullio Ascarelli e Michele Giannotta. 1). [Citazione abbreviata: Ascarelli (ed.).]

3. BARTLEY III, William Warren, *Un libro di logica smarrito di Lewis Carroll*. In: NEGRI, Maurizio (ed.), *Verità e dimostrazione. Questioni di matematica*. Milano, Le scienze editore, 1978, pp. 81-88.

4. BÄUERLE, Rainer, *Tempus, Adverb, temporale Frage*. In: CONTE, M.-E. / GIACALONE RAMAT, A. / RAMAT, P. (eds.), *Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums (Pavia 1977)*, 1978, Band 1, pp. 167-176.

5. BÄUERLE, Rainer, *Tempus, Zeitreferenz und temporale Logik. Eine Bibliographie 1940-1976*. «Linguistische Berichte», 49, 1977, pp. 85-105.

6. BAYART, Arnould René, *Leibniz et les antinomies en droit*. «Revue internationale de philosophie», 20, numéro 76-77, 1966, fascicule 2-3, pp. 257-263.

7. BENVENISTE, Émile, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. Paris, Éditions de Minuit, 1969.

7.1. Traduzione italiana di Mariantonia Liborio: *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*. Torino, Einaudi, 1976.

8. BLANCHÉ, Robert, *La logique et son histoire, d'Aristote à Russell*. Paris, Armand Colin, 1970.

8.1. Traduzione italiana: *La logica e la sua storia da Aristotele a Russell*. Roma, Astrolabio Ubaldini, 1975.

9. BLANCHÉ, Robert, *Préface*. In: KALINOWSKI, Georges, *Études de logique déontique I (1953-1969)*. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972. Alle pp. IX-XIII.

10. BOBBIO, Norberto, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*. «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 30, 1954, pp. 644-669.

11. BOCHENSKI, Innocentius Maria, O. P. (al secolo: Józef o Joseph), *Formale Logik*. Freiburg/München, Karl Alber, 1956.
- 11.1. Edizione italiana di Alberto Conte: *La logica formale*. Torino, Einaudi, 1972.
12. BROAD, Charlie Dunbar, *Imperatives, Categorical and Hypothetical*. «The Philosopher», 2, 1950, pp. 62-75.
13. BULYGIN, Eugenio / ALCHOURRÓN, Carlos Eduardo, *Unvollständigkeit, Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit der Normenordnungen*. In: CONTE, A. G. / HILPINEN, R. / VON WRIGHT, G. H. (eds.), *Deontische Logik und Semantik*, 1977, pp. 20-32.
- 13.1. Traduzione italiana di Francesca Castellani: *Incompletezza, contraddittorietà e indeterminazione degli ordinamenti normativi*. In: DI BERNARDO, G. (ed.), *Logica deontica e semantica*, 1977, pp. 291-306.
14. COHEN, Laurence Jonathan, *The Probable and the Provable*. Oxford, Clarendon Press, 1977.
15. CONTE, Amedeo Giovanni, *Aspekte der Semantik der deontischen Sprache*. In: CONTE, A. G. / HILPINEN, R. / VON WRIGHT, G. H. (eds.), *Deontische Logik und Semantik*, 1977, pp. 59-73.
- 15.1. Edizione italiana: *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*. In: DI BERNARDO, G. (ed.), *Logica deontica e semantica*, 1977, pp. 147-165.
16. CONTE, Amedeo Giovanni, *Codici deontici*. In: *Intorno al « codice »*. *Atti del III convegno dell'Associazione italiana di studi semiotici*. Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 13-25.
17. CONTE, Amedeo Giovanni, *Deux questions en réponse à une critique de Georges Kalinowski*. «Logique et analyse», nouvelle série, 21, 1978, pp. 111-120.
- 17.1. Riedizione in: PERELMAN, Chaïm (ed.), *Études de logique juridique*, volume VII. Bruxelles, Émile Bruylant, 1978, pp. 111-120.
18. CONTE, Amedeo Giovanni, *Experimente mit der Fachsprache der Deontik. Kritisches zur Sprache der Semantik der normativen Sprache*. In: PETÖFI, J. S. / PODLECH, A. / VON SAVIGNY, E. (eds.), *Fachsprache - Umgangssprache*, 1975, pp. 225-244.
19. CONTE, Amedeo Giovanni, *Ricerca d'un paradosso deontico. Materiali per una semantica del linguaggio normativo*. «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 51, 1974, pp. 481-511.
- 19.1. Riedizione (con alcune correzioni): *Ricerca d'un paradosso deontico*. Pavia, Tipografia del libro, 1974.
20. CONTE, Amedeo Giovanni / HILPINEN, Risto / VON WRIGHT, Georg Henrik (eds.), *Deontische Logik und Semantik*. Wiesbaden, Athenaion, 1977.
- 20.1. Edizione italiana: DI BERNARDO, Giuliano (ed.), *Logica deontica e semantica*. Bologna, Il Mulino, 1977.
21. CONTE, Maria-Elisabeth, *Gibt es kontrafaktive Verben?* In: CONTE, M.-E. / GIACALONE RAMAT, A. / RAMAT, P. (eds.), *Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums*, 1978, Band 1, pp. 189-200.

22. CONTE, Maria-Elisabeth / GIACALONE RAMAT, Anna / RAMAT, Paolo (eds.), *Akten des 12. Linguistischen Kolloquiums (Pavia 1977)*, Tübingen, Max Niemeyer, 1978.
23. CORNIDES, Thomas, *Der Widerruf von Befehlen*. « Studium generale », 22, 1969, pp. 1215-1263.
24. COUTURAT, Louis, *La logique de Leibniz d'après des documents inédits*. Paris, Félix Alcan, 1901 (in particolare: *Note IX. Definitio iustitiae universalis*, pp. 565-567).
25. DEVOTO, Giacomo, *Problemi dell'iscrizione di Pulena*. « Studi etruschi », 10, 1936, pp. 277-287.
- 25.1. Riedizione, sotto il titolo: *L'iscrizione di Pulena*, in: G. DEVOTO, *Scritti minori*. Firenze, Le Monnier, vol. II, 1967, pp. 191-199.
26. DI BERNARDO, Giuliano (ed.), *Logica deontica e semantica. Atti del Convegno tenuto a Bielefeld, 17-22 marzo 1975*. Bologna, Il Mulino, 1977.
27. DUMITRIU, Anton, *Istoria logicii*. Bucureşti Editura didactică şi pedagogică, 1969¹, 1975².
- 27.1. Traduzione inglese (dell'edizione 1975²) di Duiliu Zamfirescu, Dinu Giurcăneanu, Doina Doneaud: *History of Logic*. Tunbridge Wells (Kent, England), Abacus Press, 1977 (in quattro volumi).
28. FOUCAULT, Michel, *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*. Paris, Gallimard, 1966.
- 28.1. Traduzione italiana di Emilio Panaitescu: *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*. Milano, Rizzoli, 1967. Riedizione: 1978.
29. FREGE, [Friedrich Ludwig] Gottlob, *Über Sinn und Bedeutung*. « Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik », 100, 1892, pp. 25-50.
30. FREGE, [Friedrich Ludwig] Gottlob, *Grundgesetze der Arithmetik*. Jena, Pohle, 1893-1903 (1. Band: 1893; 2. Band: 1903).
- 30.1. Riproduzione anastatica: Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962.
31. GARDIES, Jean-Louis, *Modalités et normes*. « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 62, 1976, pp. 465-474.
32. GELLIUS, Aulus, *Noctes atticae*. Edizione a cura di John C. Rolfe: *Attic Nights*. London, William Heinemann / Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1961. (The Loeb Classical Library).
33. GROVER, Dorothy L., *Inheritors and Paradox*. « The Journal of Philosophy », 74, 1977, pp. 590-604.
34. HARE, Richard Mervyn, *The Language of Morals*. London, Oxford University Press, 1952.
- 34.1. Traduzione italiana di Marco Borioni: *Il linguaggio della morale*. Roma, Ubaldini, 1968.

35. HARE, Richard Mervyn, *Meaning and Speech Acts*. «The Philosophical Review», 79, 1970, pp. 3-24.
35.1. Riedizione in: R.M. HARE, *Practical Inferences*. London, Macmillan, 1971, pp. 74-99.
36. HART, Herbert Lionel Adolphus, *Self-Referring Laws*. In: *Festschrift tillägnad Karl Olivecrona*. Stockholm, Kungliga Boktryckeriet Nordstedt och Söner, 1964, pp. 307-316.
37. HINTIKKA, Kaarlo Jaakko Juhani, *Remarks on a Paradox*. «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 44, 1958, p. 414.
38. HOERSTER, Norbert, *On Alf Ross's Alleged Puzzle in Constitutional Law*. «Mind», 81, 1972, pp. 422-426.
39. HÖFLER, Alois, *Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. Beiträge zur Relations- und zur Gegenstandstheorie*. Wien, In Kommission bei Alfred Hölder, 1917 [56 pp. numerate da 1 a 56]. (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 181. Band, 4. Abhandlung).
40. KALINOWSKI, Georges [in polacco: Jerzy], *Les causes de certaines antinomies juridiques. Réflexions inspirées par la lecture de Leibniz*. «Logique et analyse», nouvelle série, 21, 1978, pp. 91-110.
40.1. Riedizione in: PERELMAN, Chaïm (ed.), *Études de logique juridique*, volume VII. Bruxelles, Émile Bruylant, 1978, pp. 91-110.
41. KALINOWSKI, Georges, *Études de logique déontique. I (1953-1969)*. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972.
42. KALINOWSKI, Georges, *La logique des normes*. Paris, Presses Universitaires de France, 1972.
43. KALINOWSKI, Georges, *Réponse à Amedeo G. Conte*. «Logique et analyse», nouvelle série, 21, 1978, pp. 121-122.
43.1. Riedizione in: PERELMAN, Chaïm (ed.), *Études de logique juridique*, volume VII. Bruxelles, Émile Bruylant, 1978, pp. 121-122.
44. KALINOWSKI, Jerzy, *Teoria zdań praktycznych*. Diss. Lublin, 1951. [Inédito].
45. KALINOWSKI, Jerzy, *Teoria zdań normatywnych*. «Studia logica», 1, 1953, pp. 112-146.
45.1. Traduzione francese: *Théorie des propositions normatives*. *Ibidem*, pp. 147-182.
46. KALINOWSKI, Georges, *Über die Bedeutung der Deontik für Ethik und Rechtsphilosophie*. Traduzione (dall'inédito manoscritto francese) di Wolfgang Klein. In: CONTE, A. G. / HILPINEN, R. / VON WRIGHT, G. H. (eds.), *Deontische Logik und Semantik*, 1977, pp. 101-129.
46.1. Traduzione italiana di Augusto Pessina: *Il significato della deontica per la filosofia morale e giuridica*. In: DI BERNARDO, G. (ed.), *Logica deontica e semantica*, 1977, pp. 251-289.

47. KALINOWSKI, Georges / GARDIES, Jean-Louis, *Un logicien déontique avant la lettre: Gottfried Wilhelm Leibniz*. « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 60, 1974, pp. 79-112.

48. KELSEN, Hans, *Derogation*. In: NEWMAN, Ralph A. (ed.), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*. Indianapolis/New York, Bobbs Merrill, 1962, pp. 339-361.

48.1. Riedizione in: KLECATSKY, H. / MARCIC, R. / SCHAMBECK, H. (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, 1968, Band 2, pp. 1429-1443.

48.2. Riedizione in: H. KELSEN, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, 1974, pp. 261-275.

49. KELSEN, Hans, *Essays in Legal and Moral Philosophy*. Selected and Introduced by Ota Weinberger. Translated by Peter Heath. Dordrecht, D. Reidel, 1974.

50. KELSEN, Hans, *General Theory of Law and State*. Traduzione (dall'inédito manoscritto tedesco) di Anders Wedberg. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1945.

50.1. Traduzione italiana di Sergio Cotta e Giuseppino Treves: *Teoria generale del diritto e dello stato*. Milano, Edizioni di Comunità, 1952.

51. KELSEN, Hans, *Recht und Logik*. « Forum », 12, 1965, pp. 421-425 e pp. 495-500.

51.1. Riedizione in: KLECATSKY, H. / MARCIC, R. / SCHAMBECK, H. (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, 1968, Band 2, pp. 1469-1497.

51.2. Traduzione inglese di Peter Heath: *Law and Logic*. In: H. KELSEN, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, 1974, pp. 228-253.

52. KELSEN, Hans, *Reine Rechtslehre. Zweite, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage*. Wien, Franz Deuticke, 1960.

52.1. Edizione italiana di Mario G. Losano: *La dottrina pura del diritto*. Torino, G. Einaudi, 1966.

53. KLECATSKY, Hans / MARCIC, René / SCHAMBECK, Herbert (eds.), *Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkel, Alfred Verdross*. Wien / Frankfurt / Zürich, Europa Verlag / Salzburg / München, Universitätsverlag Anton Pustet, 1968 (in due volumi).

54. KNEALE, William Calvert / KNEALE, Martha Hurst, *The Development of Logic*. Oxford, Clarendon Press, 1962¹, 1972⁵.

54.1. Edizione italiana di Amedeo G. Conte: *Storia della logica*. Torino, G. Einaudi, 1972.

55. KOTARBIŃSKI, Tadeusz, *Wykłady z dziejów logiki*. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.

55.1. Traduzione francese di Anna Posner: *Leçons sur l'histoire de la logique*. Paris, Presses Universitaires de France / Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

56. LEGAULT, Georges A., *La structure performative du langage juridique*. Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1977.

57. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum*. Lipsiae, Typis Johannis Wittigau, 1664.

- 57.1. Riedizione, sotto il titolo: *Specimen encyclopaediae in jure, seu Quaestiones philosophicae amoeniores, ex jure collectae*, in: G. W. VON LEIBNIZ, *Specimina juris*, 1669.
- 57.2. Riedizione in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 69-95.
- 57.3. Riedizione in: Ascarelli (ed.), 1960, pp. 231-266.
58. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Disputatio juridica de conditionibus*. Lipsiae, Typis Johannis Wittigau, 1665.
- 58.1. Riedizione in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 97-124.
59. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Disputatio juridica posterior de conditionibus*. Lipsiae, Typis Johannis Wittigau, 1665.
- 59.1. Riedizione in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 125-150.
60. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Disputatio inauguralis de casibus perplexis in jure*. Nürnberg, Typis Viduae Georgi Hagen, 1666.
- 60.1. Riedizione, sotto il titolo: *Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis*, in: G. W. VON LEIBNIZ, *Specimina juris*, 1669.
- 60.2. Riedizione, sotto il titolo: *Disputatio de casibus perplexis in jure*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 231-256.
- 60.3. Riedizione, sotto il titolo: *Specimen difficultatis in jure seu Dissertatio de casibus perplexis*, in: Ascarelli (ed.), 1960, pp. 267-302.
[Citazione abbreviata: *De casibus perplexis*.]
61. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae. Ex artis didacticae principiis in parte generali praemissis, experientiaeque luce*. Francofurti, Impensis Johannis Davidis Zunneri, 1667.
- 61.1. Riedizione, sotto il titolo: *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 259-364.
62. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure, exhibitum in doctrina conditionum*. In: G. W. VON LEIBNIZ, *Specimina juris*, 1669.
- 62.1. Riedizione in: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 369-430.
- 62.2. Riedizione in: Ascarelli (ed.), 1960, pp. 303-395.
63. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimina juris: I. Specimen difficultatis in jure, seu Dissertatio de casibus perplexis. II. Specimen encyclopaediae in jure, seu Quaestiones philosophicae amoeniores, ex jure collectae. III. Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure, exhibitum in doctrina conditionum*, 1669. [Senza indicazione del luogo d'edizione e dell'editore.]
64. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Elementa juris naturalis*. In: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1, 1930, pp. 431-485.
- 64.1. Edizione italiana (parziale) a cura di Vittorio Mathieu: *Elementi di diritto naturale*. In: G. W. VON LEIBNIZ, *Scritti politici e di diritto naturale*. A cura di Vittorio Mathieu, 1951¹, 1965², alle pp. 81-142 dell'edizione 1965².
- 64.2. Riedizione (parziale) dell'edizione (parziale) italiana 1965² di Vittorio Mathieu in: G. W. VON LEIBNIZ, *La giustizia*. A cura di Alessandro Baratta, 1967, pp. 1-43.
65. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Sämtliche Schriften und Briefe*. Herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Sechste Reihe:

Philosophische Schriften. Erster Band: 1663-1672. Leiter der Ausgabe: Paul Ritter. Bearbeiter dieses Bandes: Willy Kabitz. Darmstadt, Otto Reichl, 1930.
65.1. Riedizione anastatica: Hildesheim, Georg Olms, 1961.
[Citazione abbreviata: *Akademie-Ausgabe*, VI, 1.]

66. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Opuscules et fragments inédits de Leibniz*. Extraits des manuscrits de la Bibliothèque royale de Hanovre par Louis Couturat. Paris, Félix Alcan, 1903.
66.1. Riedizione anastatica: Hildesheim, Georg Olms, 1961.

67. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Textes inédits d'après les manuscrits de la Bibliothèque provinciale de Hanovre*. Publiés et annotés par Gaston Grua. Paris, Presses Universitaires de France, 1948 (in due volumi).

68. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Scritti politici e di diritto naturale*. A cura di Vittorio Mathieu. Torino, UTET, 1951¹, 1965².

69. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *Specimen quaestionum philosophicarum ex iure collectarum. De casibus perplexis. Doctrina conditionum. De legum interpretatione*. [Saggi preceduti da: HOBBS, Thomas, *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England*.] Con uno *Studio introduttivo* di Tullio Ascarelli. Milano, A. Giuffrè, 1960.
[Citazione abbreviata: Ascarelli (ed.).]

70. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von, *La giustizia*. A cura di Alessandro Baratta. Milano, A. Giuffrè, 1967.

71. LEONI, Bruno, *Probabilità e diritto nel pensiero di Leibniz*. « Rivista di filosofia », 38, 1947, pp. 65-95.

72. LINDAHL, Lars, *Position and Change. A Study in Law and Logic*. Translated by Paul Needham. Dordrecht, D. Reidel, 1977.

73. LORENZEN, Paul / LORENZ, KUNO, *Dialogische Logik*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978.

74. LYONS, John, *Semantics*. Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

75. MALLY, Ernst, *Grundgesetze des Sollens. Elemente der Logik des Willens*. Graz, Verlag Leuschner und Lubensky, 1926.

75.1. Riedizione in: E. MALLY, *Logische Schriften*, pp. 227-324.

76. MALLY, Ernst, *Logische Schriften*. Herausgegeben von Karl Wolf und Paul Weingartner. Dordrecht, D. Reidel, 1971.

77. MARTIN, Robert L. (ed.), *The Paradox of the Liar*. New Haven/London, Yale University Press, 1970.

78. MARTINO, Antonio Anselmo, *Le definizioni legislative*. Torino, Giappichelli, 1975.

79. MATHIEU, Vittorio, *L'infallibilità e il problema dell'autofondazione dei sistemi giuridici*. « Archivio di filosofia », numero monografico: *L'infallibilità. L'aspetto filosofico e teologico*, 1970, pp. 45-55.

80. MATHIEU, Vittorio, *Introduzione a Leibniz*. Bari, Laterza, 1976 (in particolare: I. *La logica e il diritto*, pp. 7-14).
81. MATHIEU, Vittorio, *Sistemi logici e sistemi giuridici. Impossibilità di auto-fondazione formale*. « Rivista internazionale di filosofia del diritto », 47, 1970, pp. 481-511.
82. MONDADORI, Fabrizio, *Leibniz and the Doctrine of Inter-World Identity*. « Studia leibnitiana », 7, 1975, pp. 21-57.
83. NUCKOWSKI, Jan, *Początki logiki dla szkół średnich*. [Elementi di logica per le scuole secondarie]. Kraków, J. Czerniecki, 1920³.
84. OPFERMANN, Wilhelm, *Zu einigen Grundfragen normlogischer Paradoxien (Korreferat zu Amedeo G. Conte: « Experimente mit der Fachsprache der Deontik »)*. In: PETÖFI, J.S. / PODLECH, A. / VON SAVIGNY, E. (eds.), *Fachsprache - Umgangssprache*, 1975, pp. 245-253.
85. PERRY, Thomas D., *Moral Reasoning and Truth. An Essay in Philosophy and Jurisprudence*. Oxford, Clarendon Press, 1976.
86. PETÖFI, János Sándor / PODLECH, Adalbert / VON SAVIGNY, Eike (eds.), *Fachsprache - Umgangssprache*. Kronberg im Taunus, Scriptor-Verlag, 1975.
87. QUINE, Willard Van Orman, *Respuesta a Rodríguez Marín*. In: *Aspectos de la filosofía de W. V. Quine*. Valencia, Departamento de lógica y filosofía de la ciencia, 1976, pp. 161-162.
88. RAWLS, John, *Two Concepts of Rules*. « The Philosophical Review », 64, 1955. pp. 3-32.
- 88.1. Riedizione in: FOOT, Philippa R. (ed.), *Theories of Ethics*. London, Oxford University Press, 1967, pp. 144-170.
- 88.2. Riedizione in: CARE, Norman S. / LANDESMAN, Charles (eds.), *Readings in the Theory of Action*. Bloomington / London, Indiana University Press, 1968, pp. 306-340.
89. RAY, Jean, *Essai sur la structure logique du Code civil français*. Paris, Félix Alcan, 1926.
90. RAZ, Joseph, *The Concept of a Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System*. London, Oxford University Press, 1970, 1973².
- 90.1. Traduzione italiana di Paolo Comanducci: *Il concetto di sistema giuridico. Un'introduzione alla teoria del sistema giuridico*. Bologna, Il Mulino, 1977.
91. RAZ, Joseph, *Professor Alf Ross and Some Legal Puzzles*. « Mind », 81, 1972, pp. 415-421.
92. RICKEY, V. Frederick, *Creative Definitions in Propositional Calculi*. « Notre Dame Journal of Formal Logic », 16, 1975, pp. 273-294.
93. RICKEY, V. Frederick, *On Creative Definitions in First Order Functional Calculi*. « Notre Dame Journal of Formal Logic », 19, 1978, pp. 307-309.

94. RISSE, Wilhelm, *Bibliographia logica. Verzeichnis der Druckschriften zur Logik mit Angabe ihrer Fundorte*. Hildesheim, Georg Olms, 1965- (Band I: 1965; Band II: 1973).
95. RISSE, Wilhelm, *Die Logik der Neuzeit*. Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann (Günther Holzboog), 1964- (1. Band: 1964; 2. Band: 1970).
96. RODRÍGUEZ MARÍN, Jesús, *Opacidad referencial en contextos deónticos*. In: *Aspectos de la filosofía de W. V. Quine. Actas del V Simposio de lógica y filosofía de la ciencia (Cullera, 28 y 29 de junio de 1974)*. Valencia, Departamento de lógica y filosofía de la ciencia, 1976, pp. 107-120. (« Teorema », número monográfico, 1975).
97. ROSS, Alf Niels Christian, *Imperatives and Logic*. « Theoria », 7, 1941, pp. 53-71.
97.1. Riedizione: « Philosophy of Science », 11, 1944, pp. 30-46.
98. ROSS, Alf Niels Christian, *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*. « Mind », 78, 1969, pp. 1-24.
99. ROSS, Alf Niels Christian, *Skyld, ansvar og straf*. København, Berlingske Forlag, 1970.
99.1. Traduzione italiana di Birgit Bendixen e Pier Luigi Lucchini (con una *Presentazione* di Vittorio Frosini): *Colpa, responsabilità e pena*. Milano, A. Giuffrè, 1972.
99.2. Traduzione inglese di Alastair Hannay e Thomas E. Sheanan: *On Guilt, Responsibility and Punishment*. London, Stevens and Sons, 1975.
100. SAVIGNY, Eike von (ed.), *Probleme der sprachlichen Bedeutung*. Kronberg im Taunus, Scriptor-Verlag, 1976.
101. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von, *Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen*. 1795¹, 1809².
101.1. Riedizione: F. W. J. VON SCHELLING, *Sämtliche Werke*. Herausgegeben von Karl Friedrich August von Schelling. Stuttgart/Augsburg, J. G. Cotta'scher Verlag, Erste Abteilung, Erster Band, 1856, pp. 147-244.
101.2. Nuova riedizione nel *Münchener Jubiläumsdruck*: F. W. J. VON SCHELLING, *Werke*. Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung herausgegeben von Manfred Schröter. München, C. H. Beck und R. Oldenbourg, Erster Hauptband: *Jugendschriften 1793-1798*, 1927, pp. 73-168.
101.3. Riproduzione anastatica nella *Schelling-Studienausgabe*: F. W. J. VON SCHELLING, *Schriften von 1794-1798*. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, pp. 29-124.
101.4. Edizione critica in: F. W. J. VON SCHELLING, *Historisch-kritische Ausgabe*. Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Frommann Verlag (Günther Holzboog), Reihe I, Band 2. (In corso di pubblicazione).
102. SCHOLZ, Heinrich, *Geschichte der Logik*. Berlin, Junker und Dünhaupt, 1931.
102.1. Riedizione, sotto il nuovo titolo: *Abriß der Geschichte der Logik*. Zweite, unveränderte Auflage: Freiburg/München, Karl Alber, 1959.
102.2. Traduzione italiana di Enzo Melandri: *Storia della logica*. Milano, Silva, 1961¹, 1967².

103. SCHOLZ, Heinrich, *Was ist Philosophie? Der erste und der letzte Schritt auf dem Weg zu ihrer Selbstbestimmung*. Prima edizione quale Heft 1 delle *Frege-Studien* (Schriften zur Grundlagenforschung und zur Geschichte der Logik, herausgegeben von Jürgen von Kempksi), Berlin/Wien, 1940.
 103.1. Seconda edizione in « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 33, 1939-1940, pp. 1-55.
 103.2. Terza edizione in: H. SCHOLZ, *Mathesis universalis. Abhandlungen zur Philosophie als strenger Wissenschaft*. Herausgegeben von Hans Hermes, Friedrich Kambartel, Joachim Ritter. Basel, Benno Schwabe / Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961, pp. 341-387.
104. SLUGA, Hans Dieter, *Some Remarks on Deontics*. « Theoria », 29, 1963, pp. 70-78.
105. SPADE, Paul Vincent, *The Mediaeval Liar: A Catalogue of the Insolubilia-Literature*. Toronto (Canada), Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1975.
106. STORER, Morris B., *Toward a Theory of Moral Debt: Prolegomena to Chreology*. « Inquiry », 14, 1971, pp. 355-385; 19, 1976, pp. 209-245.
107. TAMMELO, Ilmar, *The Antinomy of Parliamentary Sovereignty*. « Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie », 44, 1958, pp. 495-513.
108. TAMMELO, Ilmar, *Modern Logic in the Service of Law*. Wien/New York, Springer-Verlag, 1978.
109. TAMMELO, Ilmar / SCHREINER, Helmut (eds.), *Strukturierungen und Entscheidungen im Rechtsdenken*. Wien/New York, Springer-Verlag, 1978.
110. TEBALDESCHI, Ivanhoe, *Validità normativa e logica giuridica*. In: TAMMELO, Ilmar / TEBALDESCHI, Ivanhoe, *Studi di logica giuridica*. Milano, A. Giuffrè, 1976, pp. 59-77.
111. TRENDELENBURG, Friedrich Adolf, *Historische Beiträge zur Philosophie*. Berlin, 1846-1867 (in tre volumi: Band I: 1846; Band II: 1855; Band III: 1867), Band II, 1855 (in particolare: *Bruchstücke in Leibnizens Nachlaß zum Naturrecht gehörig*, pp. 257-282).
112. TUGENDHAT, Ernst, *Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie*. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976.
113. VAN FRAASSEN, Bas C., *Values and the Heart's Command*. « The Journal of Philosophy », 70, 1973, pp. 5-19.
114. VENDLER, Zeno, *Linguistics in Philosophy*. Ithaca/New York, Cornell University Press, 1967.
115. WAISMANN, Friedrich, *Wittgenstein und der Wiener Kreis*. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Brian F. McGuinness. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967 (= Wittgenstein, Schriften, 3) / Oxford, B. Blackwell, 1967.
 115.1. Traduzione italiana di Sabina de Waal: *Ludwig Wittgenstein ed il Circolo di Vienna*. Firenze, La Nuova Italia, 1975.
116. WEIGEL, Erhard, *Arithmetische Beschreibung der Moral-Weißheit*. Jena, 1674.

117. WRIGHT, Georg Henrik von, *Deontic Logic*. « Mind », 60, 1951, pp. 1-15.
 117.1. Riedizione in: G. H. VON WRIGHT, *Logical Studies*. London, Routledge and Kegan Paul, 1957, pp. 58-74.
118. WRIGHT, Georg Henrik von, *Deontic Logic and the Theory of Conditions*. « Crítica », 2, 1968, pp. 3-25.
 118.1. Versione riveduta in: HILPINEN, Risto (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*. Dordrecht, D. Reidel, 1971, pp. 159-177.
119. WRIGHT, Georg Henrik von, *An Essay in Modal Logic*. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1951 (in particolare: V. *Deontic Modalities*, pp. 36-41).
120. WEINBERGER, Ota, *Der Begriff der Nicht-Erfüllung und die Normenlogik*. « Ratio » (Hamburg), 14, 1972, pp. 15-32.
 120.1. Traduzione inglese di G. S.: *The Concept of Non-Satisfaction and Deontic Logic*. « Ratio » (Oxford), 14, 1972, pp. 16-35.
121. WITTGENSTEIN, Ludwig Josef Johann, *Philosophische Untersuchungen. Philosophical Investigations*. Edited by Gertrude Elizabeth Mary Anscombe and Rush Rhees. Oxford, B. Blackwell, 1953¹, 1958², 1967³.
 121.1. Edizione italiana di Mario Trincherò: *Ricerche filosofiche*. Torino, G. Einaudi, 1967.
122. ZIEMBIŃSKI, Zygmunt, *Logika praktyczna*. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959¹, 1973⁷, 1974⁸.
 122.1. Traduzione inglese (dell'edizione 1973⁷) di Leon Ter-Oganian: *Practical Logic*. With the Appendix on *Deontic Logic* by Zdzisław Ziemba. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe / Dordrecht, D. Reidel, 1976.